Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Il controllo di costituzionalità delle leggi

RASSEGNA TRIMESTRALE
DI GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

ANNO V. NUMERO 2 APRILE-GIUGNO 2025

Il controllo di costituzionalità delle leggi

RASSEGNA TRIMESTRALE
DI GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

ANNO V NUMERO 2 – APRILE - GIUGNO 2025

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Tel. 06 6760-3410
Ha coordinato il Dipartimento Istituzioni con la collaborazione dei Dipartimenti competenti
Tel. 06 6760-9475 st_istituzioni@camera.it - @CD_istituzioni

Le informazioni contenute nella Rassegna sono aggiornate al **14 luglio 2025.**

Nella presente Rassegna si riepilogano le sentenze di illegittimità costituzionale di disposizioni statali pronunciate dalla Corte costituzionale nell'arco del primo trimestre dell'anno 2025. Sono altresì svolti alcuni Focus su pronunce rese nel periodo considerato, di particolare interesse dal punto di vista del procedimento legislativo e del sistema delle fonti.

Al contempo, nella Rassegna si dà conto - con l'ausilio della documentazione messa a disposizione dal Servizio Studi della stessa Corte - delle sentenze con valenza monitoria rivolte al legislatore adottate dalla Corte nel medesimo arco temporale. Ciascuna segnalazione è accompagnata da una breve analisi normativa e, quando presente, dal riepilogo dell'attività parlamentare in corso sulla materia oggetto della pronuncia.

Nell'ultima sezione si dà conto, altresì, dell'attività parlamentare connessa a moniti della Corte costituzionale illustrati nei precedenti numeri della Rassegna. In particolare, sono riepilogate le attività parlamentari avviate anche successivamente al trimestre di riferimento del monito.

RCost_V_2.docx

I N D I C E

PREMESSA 3

1. IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI E I "MONITI" RIVOLTI AL LEGISLATORE 5

2. LE PRONUNCE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORME STATALI 9

Tabella di sintesi (aprile – giugno 2025) 9

2.1. La sentenza n. 39 del 2025 in materia di convalida del trattenimento dello straniero e procedimento in Cassazione 16

2.2. La sentenza n. 52 del 2025 in materia di detenzione domiciliare speciale per il padre condannato 21

2.3. La sentenza n. 55 del 2025 in materia di sospensione della responsabilità genitoriale a seguito del reato di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza o in danno di minori 25

2.4. La sentenza n. 68 del 2025 in materia di riconoscimento dello stato di figlio della madre intenzionale al nato da fecondazione eterologa praticata all'estero da una coppia di donne 29

2.5. La sentenza n. 76 del 2025 in materia di diritti della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio 33

2.6. La sentenza n. 83 del 2025 in materia di trattamento sanzionatorio per la deformazione della persona mediante lesioni permanenti al viso 36

3. I MONITI, GLI AUSPICI E I RICHIAMI RIVOLTI AL LEGISLATORE STATALE (APRILE – GIUGNO 2025) 40

3.1. La sentenza n. 66 del 2025 in materia di suicidio assistito 58

3.2 La sentenza n. 70 del 2025 in materia di cancellazione dall'albo degli avvocati in pendenza di un procedimento disciplinare 64

4. ALTRE PRONUNCE DI INTERESSE 68

4.1. La sentenza n. 40 del 2025 sull'esclusione dei titolari di permesso di soggiorno per "richiesta asilo" dall'ambito degli aventi

diritto all'assegno temporaneo per figli minori 68

4.2. La sentenza n. 45 del 2025 in materia di disciplina del Fondo di solidarietà comunale e contributo alla finanza pubblica degli enti locali.....71

4.3. La sentenza n. 46 del 2025 in materia di pagamento dell'aggio per la remunerazione dell'agente della riscossione 75

4.4. La sentenza n. 49 del 2025 in materia di esenzione dall'IMU dei "beni merce" per i soggetti produttivi 78

4.5. La sentenza n. 64 del 2025 in materia di divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale (legge Regione Campania n. 16 del 2024).....81

4.6. La sentenza n. 69 del 2025 in materia di accesso alla procreazione medicalmente assistita da parte della donna singola.....84

4.7. La sentenza n. 73 del 2025 in materia di espulsione amministrativa dello straniero durante la detenzione 88

4.8. La sentenza n. 81 del 2025 in materia di omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato 93

5. L'ATTIVITÀ PARLAMENTARE CONNESSA A MONITI PRECEDENTI 95

5.1 La sentenza n. 192 del 2024 in materia di autonomia differenziata 95

TABELLA DI SINTESI 98

PREMESSA

Dal precedente numero (relativo al trimestre gennaio-marzo 2025), la Rassegna si è arricchita di un nuovo paragrafo, il paragrafo 5, relativo all'attività parlamentare connessa a moniti della Corte costituzionale illustrati nei precedenti numeri della Rassegna.

A partire da questo numero tale paragrafo si articolerà in due sezioni.

Nella prima sarà fornito uno specifico approfondimento sulle attività parlamentari, connesse a moniti della Corte, avviate nell'ultimo trimestre.

Nella seconda, attraverso una tabella di sintesi, saranno richiamate tutte le attività parlamentari connesse a moniti della Corte, sia quelle già indicate nei numeri precedenti, con i relativi aggiornamenti, sia quelle avviate nell'ultimo trimestre e più approfonditamente descritte nella prima sezione.

1. IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI E I "MONITI" RIVOLTI AL LEGISLATORE

La Costituzione affida alla Corte costituzionale il controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi del Parlamento e delle Regioni, nonché degli atti aventi forza di legge (articolo 134, prima parte, della Costituzione). La Corte è chiamata a verificare se gli atti legislativi siano stati formati con i procedimenti richiesti dalla Costituzione (c.d. costituzionalità formale) e se il loro contenuto sia conforme ai princìpi costituzionali (c.d. costituzionalità sostanziale).

Esistono due procedure per il controllo di costituzionalità delle leggi. Di norma, la questione di legittimità costituzionale di una legge può essere portata dinanzi alla Corte per il tramite di un'autorità giurisdizionale, nel corso di un giudizio (procedimento in via incidentale). In particolare, affinché la questione di legittimità costituzionale di una legge possa essere sottoposta al giudizio della Corte, è necessario che essa venga sollevata, ad iniziativa di parte o anche d'ufficio, nell'ambito di un giudizio in corso e sia ritenuta dal giudice rilevante e non manifestamente infondata.

La Costituzione prevede quale altra modalità (art. 127) il ricorso diretto alla Corte, da parte del Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, o da parte di una Regione a tutela della propria competenza, avverso leggi dello Stato o di altre Regioni (procedimento in via d'azione o principale, esercitabile entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge).

Quando è sollevata una questione di costituzionalità di una norma di legge, la Corte conclude il suo giudizio, se la questione è ritenuta fondata, con una sentenza di accoglimento, che dichiara l'illegittimità costituzionale della norma (per quello che essa prevede o non prevede), oppure con una sentenza di rigetto, che dichiara la questione non fondata. In quest'ultimo caso, la pronuncia ha effetti solo *inter partes,* determinando unicamente la preclusione nei confronti del giudice *a quo* di riproporre la questione nello stesso stato e grado di giudizio.

La questione può essere ritenuta invece non ammissibile, quando mancano i requisiti necessari per sollevarla (ad es., perché il giudice non ha indicato il motivo per cui abbia rilevanza nel giudizio davanti a lui; oppure, nel caso di ricorso diretto nelle controversie fra Stato e Regione, perché non è stato rispettato il termine per ricorrere).

Se la sentenza è di accoglimento, cioè dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, questa perde automaticamente di efficacia, ossia non può più essere applicata da nessuno dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 136 della Costituzione). Tale sentenza ha pertanto

valore definitivo e generale, cioè produce effetti non limitati al giudizio nel quale è stata sollevata la questione.

La Costituzione stabilisce che quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma di legge o di atto avente forza di legge, tale decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali (art. 136).

Nell'ambito della distinzione principale tra sentenze di rigetto e di accoglimento, è noto come, nel corso della sua attività giurisdizionale, la Corte costituzionale abbia fatto ricorso a diverse tecniche decisorie, sulla cui base è stata elaborata, anche grazie al contributo della dottrina, una varia tipologia di pronunce (ricordando le categorie principali, si distingue tra decisioni interpretative, manipolative, additive, sostitutive). Per approfondimenti si rinvia al Quaderno del Servizio Studi della Corte costituzionale su *Le tipologie decisorie della Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina* (2016).

Alcune pronunce della Corte costituzionale contengono altresì, in motivazione, un invito a modificare la disciplina vigente in una determinata materia, che può essere generico ovvero più specifico e dettagliato (c.d. **pronunce monito**).

Anche le 'tecniche' monitorie utilizzate dalla Corte sono diversificate, a partire dagli 'auspici di revisione legislativa', che indicano «semplici manifestazioni di desiderio espresse dalla Corte prive di ogni forma di vincolatività», in cui cioè l'eventuale inerzia legislativa non potrebbe portare ad una trasformazione delle decisioni da rigetto ad accoglimento.

Rientrano altresì nelle pronunce monitorie le c.d. decisioni di 'costituzionalità provvisoria', in cui la Corte ritiene la disciplina in questione costituzionalmente legittima solo nella misura in cui sia transitoria, invitando il legislatore affinché questi intervenga a modificare la disciplina oggetto del sindacato in modo tale da renderla conforme a Costituzione.

Altre volte ancora la modalità utilizzata dalla Corte può essere di 'incostituzionalità accertata ma non dichiarata', mediante cui la Corte decide di non accogliere la questione, nonostante le argomentazioni a sostegno dell'incostituzionalità dedotte in motivazione, per non invadere la sfera riservata alla discrezionalità del legislatore.

Più di recente, la Corte ha utilizzato la tecnica decisoria dell'"incostituzionalità differita": in questi casi, pur ritenendo una normativa comunque non conforme a Costituzione, la Corte omette di dichiararne l'incostituzionalità ai sensi dell'art. 136 Cost., e si limita a rinviare con ordinanza la trattazione della causa di un certo periodo, affinché il legislatore possa intervenire *medio tempore* per introdurre una disciplina conseguente al portato della pronuncia.

In tutti i casi tali pronunce sono espressione di un potere di segnalazione della Corte rivolto direttamente verso il legislatore.

L'elenco completo delle sentenze emesse dalla Corte costituzionale nella legislatura XIX è pubblicato, oltre che sul sito internet della Corte costituzionale, su quello della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (riuniti nella categoria VII dei DOC). Si ricorda che presso la **Camera dei deputati**, le sentenze della Corte costituzionale sono inviate, ai sensi dell'articolo 108 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia e alla Commissione affari costituzionali, che le possono esaminare autonomamente o congiuntamente a progetti di legge sulla medesima materia. La Commissione esprime in un documento finale (riuniti nella categoria VII-*bis* dei DOC) il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi. Le sentenze della Corte sono elencate in ordine numerico, con indicazione della Commissione permanente cui sono assegnate e con un link che rinvia ai relativi testi pubblicati nel sito della Corte costituzionale. Per quanto riguarda il **Senato**, l'articolo 139 del Regolamento dispone che il Presidente trasmette alla Commissione competente le sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato. È comunque riconosciuta la facoltà del Presidente di trasmettere alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che giudichi opportuno sottoporre al loro esame. La Commissione, ove ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere (categoria VII-*bis* dei DOC).

2. LE PRONUNCE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORME STATALI

Tabella di sintesi (aprile – giugno 2025)

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO
Sentenza n. 38/2025 del 27 febbraio 2025 – 4 aprile 2025 Camera Doc VII, n. 456 Senato Doc VII, n. 117 COMUNICATO	art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2 delle norme di attuazione del codice di procedura penale *illegittimità parziale*	articolo 3 Cost.	Irragionevolezza dello spostamento della competenza al Tribunale di Roma per le impugnazioni contro il blocco dell'attività degli impianti.
Sentenza n. 39/2025 del 24 marzo 2025 – 10 aprile 2025 Camera Doc VII, n. 457 Senato Doc. VII, n. 118 COMUNICATO	art. 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 18-*bis*, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, richiamato dall'art. 6, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142), come introdotto dall'art. 18, comma 1,	articoli 3 e 24 Cost.	Illegittimità, nell'ambito del processo di cassazione sulla convalida del trattenimento dello straniero, della procedura consensuale del mandato d'arresto europeo. Conseguente applicabilità della procedura ordinaria del mandato d'arresto europeo.

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO
	lettera *a*), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024 *Illegittimità parziale*		
Sentenza n. 43/2025 del 24 febbraio 2025 – 15 aprile 2025 Camera Doc. VII n. 460 Senato Doc. VII n. 119 COMUNICATO	art. 6, commi 1, lettera *c*), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26	articoli 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.	illegittimità dell'abrogata addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, in quanto in contrasto con il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevedeva solo una generica destinazione del gettito «in favore delle province».
Sentenza n. 52/2025 dell'10 marzo 2025 – 18 aprile 2025 Camera Doc. VII n. 468 Senato Doc. VII n. 120 COMUNICATO	art. 47-*quinquies*, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) *Illegittimità parziale*	articolo 3, 30 e 31, secondo comma, Cost.	Illegittimità del divieto di concedere al padre la detenzione domiciliare quando la madre sia deceduta o impossibilitata a occuparsi dei figli, ma questi possano essere affidati a terze persone.
Sentenza n. 55/2025 del 24 marzo 2025 – 22 aprile 2025 Camera Doc. VII n. 470	art. 34, secondo comma, del codice penale *illegittimità parziale*	articoli 2, 3 e 30, Cost.	Incostituzionalità della disciplina che non consente al giudice di valutare in concreto se – a seguito della condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO
Senato Doc. VII n. 115 COMUNICATO			della responsabilità genitoriale – corrisponda all'interesse del minore applicare anche la pena della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sentenza n. 56/2025 del 24 marzo 2025 – 22 aprile 2025 Camera Doc. VII n. 471 Senato Doc. VII n. 122 COMUNICATO	art. 69, quarto comma, del codice penale *illegittimità parziale*	articoli 3 e 27, terzo comma, Cost.	Illegittimità del divieto di prevalenza dell'attenuante della collaborazione del reo, nel furto in abitazione, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.
Sentenza n. 58/2025 del 24 febbraio 2025 – 24 aprile 2025 Camera Doc. VII n. 473 Senato Doc. VII n.123	art. 143, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 *illegittimità parziale*	articolo 3, Cost.	Mancata previsione che siano anticipati dall'Erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente, per l'opera professionale svolta nell'ambito dei processi di cui alla legge n. 184 del 1983 ("diritto del minore ad una famiglia", recante la disciplina sulle adozioni).
Sentenza n. 68/2025 del 10 marzo 2025 – 22 maggio 2025 Camera Doc. VII n. 480	art. 8, legge 19 febbraio 2004, n. 40 *illegittimità parziale*	articoli 2, 3 e 30, Cost.	Incostituzionalità della mancata previsione che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO
Senato Doc. VII n. 124 COMUNICATO			medicalmente assistita abbia lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
Sentenza n. 70/2025 del 10 marzo 2025 – 23 maggio 2025 Camera Doc. VII n. 482 Senato Doc. VII n. 125 COMUNICATO	art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in via consequenziale, art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012	articoli 2, 3 e 4, Cost.	Illegittimità della previsione per effetto della quale, durante il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato, non può essere deliberata la sua cancellazione dall'albo, richiesta dallo stesso professionista.
Sentenza n. 71/2025 dell'8 aprile 2025 – 23 maggio 2025 Camera Doc. VII n. 483 Senato Doc. VII n. 126	art. 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (conv. L. n. 108/2022) *illegittimità parziale*	articolo 3, Cost.	Incostituzionalità della mancata applicazione dei criteri cui all'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 177/2015 per la determinazione del compenso del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l.
Sentenza n. 74/2025 del 7 aprile 2025 – 27 maggio 2025 Camera Doc. VII n. 486	art. 63, terzo comma, del codice penale *illegittimità parziale*	articoli 3 e 27, terzo comma	Concorso della recidiva semplice con un'aggravante autonoma o a effetto speciale: la recidiva semplice non può comportare un aumento della pena di

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO
Senato Doc. VII n. 127 COMUNICATO			un terzo ma solo fino a un terzo.
Sentenza n. 76/2025 del 5 maggio 2025 – 30 maggio 2025 Camera Doc. VII n. 488 Senato Doc. VII n. 128 COMUNICATO	art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 *illegittimità parziale*	articoli 13, 24, 32 e 111, Cost.	Trattamento sanitario obbligatorio (TSO): illegittimità della mancata previsione che la persona in condizioni di degenza ospedaliera sottoposta a TSO abbia diritto a ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima dell'eventuale convalida.
Sentenza n. 78/2025 del 7 aprile 2025 – 3 giugno 2025 Camera Doc. VII n. 490 Senato Doc. VII n. 129 COMUNICATO	art. 30-*bis*, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 *illegittimità parziale*	articolo 24, Cost.	Incostituzionalità del termine di ventiquattro ore a disposizione del detenuto per proporre reclamo contro il provvedimento del giudice che gli abbia negato un permesso nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, o di altro evento familiare di particolare gravità.
Sentenza n. 83/2025 del 20 maggio 2025 – 20 giugno 2025	art. 583-*quinquies*, primo comma, del codice penale	articoli 3 e 27, commi primo e terzo, Cost.	Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso: illegittimità della

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO
Camera Doc. VII n. 494 Senato Doc. VII n. 130 COMUNICATO	*illegittimità parziale* art. 583-*quinquies*, secondo comma, del codice penale *illegittimità parziale*		mancata previsione che la pena comminata – reclusione da otto a quattordici anni – sia diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; illegittimità previsione che stabilisce che la condanna o il patteggiamento per il reato in questione comporta l'interdizione automatica e perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, anziché prevedere che tale pena accessoria sia applicabile facoltativamente dal giudice, in base agli ordinari criteri discrezionali e nel rispetto del limite legale di durata massima di dieci anni.
Sentenza n. 86/2025 del 21 maggio 2025 – 26 giugno 2025 Camera Doc. VII n. 496 Senato Doc. VII n. 131	art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile *illegittimità parziale*	articoli 3 e 24, Cost.	Illegittimità della mancata previsione della sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità delle associazioni non riconosciute contro gli amministratori finché essi sono in carica.

SENTENZA	NORME DICHIARATE ILLEGITTIME	PARAMETRO COSTITUZIONALE	OGGETTO
COMUNICATO			

2.1. La sentenza n. 39 del 2025 in materia di convalida del trattenimento dello straniero e procedimento in Cassazione

La Corte Costituzionale, con la sentenza 10 aprile 2025, n. 39, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), laddove, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-*bis*, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, prevede che la Corte di cassazione, relativamente alla convalida del trattenimento dello straniero espulso o richiedente protezione internazionale, giudichi, nel termine di 7 giorni dalla ricezione degli atti, in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori .

In conseguenza della declaratoria di incostituzionalità, la Corte ha individuato nella disciplina dettata dall'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005, il paradigma normativo da applicare per ricondurre la materia alla legittimità costituzionale.

Le disposizioni oggetto della sentenza

L'articolo 14 del testo unico immigrazione disciplina la misura del trattenimento, presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR), della persona straniera irregolare rispetto alla quale non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione. Il trattenimento, di competenza del questore, deve essere convalidato, entro quarantotto ore, dal giudice di pace territorialmente competente.

All'esito delle modifiche introdotte dalla legge 187 del 2024 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 145 del 2024), il comma 6, oggetto di censure, stabilisce che contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento è proponibile il ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)***,** comma 1, dell'articolo 606 del codice di procedura penale (cioè esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza).

Quanto alle forme del giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, la disposizione in esame rinvia alle norme concernenti la procedura consensuale in materia di mandato d'arresto europeo, dettate dall'art. 22, comma 5-*bis*, secondo e quarto periodo, della legge n. 69 del 2005. In forza di tale rinvio, la Corte di cassazione decide, sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale, in camera di consiglio senza l'intervento delle parti, nel

termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, e deposita la decisione, con la contestuale motivazione, a conclusione dell'udienza.

La descritta disciplina trova applicazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 142/2015, anche al ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida del trattenimento nei CPR dello straniero richiedente protezione internazionale, adottato, in composizione monocratica, dalla corte di appello competente in materia di mandato d'arresto europeo[1].

I motivi dell'ordinanza di rimessione

Con ordinanza di rimessione del 31 gennaio 2025, la Corte di cassazione, sezione prima penale, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale della disposizione impugnata rispetto agli artt. 3, 24, 111, primo e secondo comma, e 117 primo comma, della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, - diritto al giusto processo – della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, CEDU).

In particolare, le censure del giudice *a quo* si appuntavano sulla scelta, compiuta dal legislatore del 2024, di rinviare, per il giudizio in cassazione avente ad oggetto la convalida del trattenimento, alle regole dettate in tema di mandato d'arresto europeo consensuale, le quali prescrivono che la decisione sia assunta nel termine di 7 giorni dalla ricezione degli atti. Questo termine veniva, infatti, giudicato dal rimettente «strutturalmente inidoneo a garantire l'ordinato svolgimento del contraddittorio» e tale da rendere inapplicabile il modello processuale ordinario del processo in Cassazione, delineato dall'art. 611 c.p.p, che presuppone una diversa articolazione temporale. In questo modo, la normativa impugnata finiva, ad avviso del giudice *a quo*, per affidare all'autorità giudiziaria procedente il compito di individuare, caso per caso, scansioni del procedimento compatibili con le esigenze del contraddittorio, «dando luogo ad una indebita supplenza del potere giudiziario rispetto a determinazioni necessariamente spettanti al legislatore».

Alla luce delle descritte considerazioni, la Corte di cassazione prospettava i seguenti profili di incostituzionalità della disposizione censurata:

a) la violazione sia dell'art. 111, primo e secondo comma, Cost., in quanto, rimettendo al giudice la scelta delle scansioni processuali attraverso cui garantire il contraddittorio tra le parti, contrastava con il principio del giusto processo e del contraddittorio regolato dalla legge; sia dell'art. 117,

[1] In base alla norma richiamata, infatti, anche per lo straniero richiedente asilo può essere disposto il trattenimento nei CPR, tra gli altri, nei casi in cui abbia commesso un crimine di guerra, contro la pace o contro l'umanità ovvero un crimine grave nello Stato ospite; sussistano fondati motivi per ritenere che costituisca un pericolo per lo Stato; costituisca un pericolo per la sicurezza pubblica; abbia reiterato la domanda di protezione internazionale nella fase di espulsione; sia destinatario di una misura di prevenzione personale.

primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, giacché, nel prevedere una disciplina processuale incompleta, non garantiva una definizione prevedibile della sede del confronto processuale;

b) la lesione del principio dell'inviolabilità della difesa, in contrasto con l'art. 24 Cost., nella misura in cui non garantiva adeguatamente il diritto di conoscere le ragioni della controparte;

c) il conflitto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della scelta legislativa di applicare, ad un procedimento connotato dalla «manifesta contrapposizione degli interessi in gioco», regole processuali che sottendono il consenso dell'interessato al provvedimento impugnato.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha accolto le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e dichiarato assorbite le altre censure.

Il percorso logico seguito dalla pronuncia muove da un'analisi «diacronica» delle disposizioni oggetto di scrutinio, attraverso la quale la Corte ha evidenziato, in particolare, le profonde modifiche apportate dalla legge 187 del 2024 alla configurazione del giudizio di cassazione sulla convalida del trattenimento.

Il citato intervento legislativo ha, invero, per la Corte, delineato un «procedimento decisamente differente rispetto a quello precedente, riconducibile al paradigma civilistico di cui agli artt. 360 e seguenti del codice di procedura civile». Le differenze discendono dalla scelta di adottare, quanto alle forme del processo, quelle del giudizio penale, e, con riferimento al modello procedimentale, il rito disciplinato dall'art. 22, comma 5-*bis*, quarto periodo, L. 69/2005, per la procedura in materia di mandato d'arresto europeo consensuale.

A tale proposito, la Corte ha ribadito la propria costante giurisprudenza, secondo cui, nella conformazione degli istituti processuali, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità anche rispetto a norme orientate alla riduzione della durata dei giudizi (sent. n. 96 del 2024), con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (sentt. n. 36 del 2025, n. 189 del 2024 e n. 96 del 2024). In particolare, la Corte ha osservato come la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi del giudizio di legittimità sul trattenimento dello straniero sottenda «opzioni assiologiche di significativa complessità, essendo il legislatore chiamato a compiere una ponderazione tra l'esigenza di assicurare la sollecita definizione di un giudizio sulla libertà della persona e la necessità che il processo si dipani secondo cadenze temporali idonee a garantire un compiuto confronto tra le parti». Sul punto, i giudici costituzionali hanno altresì ricordato che il contraddittorio costituisce una primaria e fondamentale garanzia del giusto processo e soddisfa la «necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore,

partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento», anche se «al legislatore è consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare» (sent. n. 73 del 2022).

Sulla base di queste premesse, la Corte ha censurato l'opzione legislativa per il modello processuale del mandato d'arresto consensuale. La scelta di tale modello, secondo i giudici costituzionali, sconfina nella manifesta irragionevolezza, nella misura in cui si tratta di un rito strutturalmente inidoneo ad assicurare alle parti un momento di confronto dialettico scritto o orale. Per un verso, infatti, «è espressamente esclusa la partecipazione all'udienza camerale del difensore e del pubblico ministero, che non possono chiedere di essere sentiti; per altro verso, non è contemplato il deposito di memorie, attraverso le quali ciascuna parte possa replicare alle deduzioni avversarie. Né, infine, è riconosciuto al presidente di sezione il potere di assegnare, all'atto della fissazione dell'udienza camerale, un termine per il deposito di deduzioni scritte».

Come evidenziato dalla Corte, la inadeguatezza del rito prescelto dal legislatore deriva dalla eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d'arresto europeo consensuale, per il quale la procedura in questione è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa.

Al riguardo, la Corte ha sottolineato come la particolare speditezza e semplificazione del procedimento in materia di mandato d'arresto europeo consensuale si giustifichi, oltre che in ragione della garanzia dell'*habeas corpus* e della necessità di concludere la procedura di consegna entro i termini imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI, anche perché, per effetto del consenso prestato dall'interessato, l'oggetto del controllo giudiziale è più limitato. Diversamente, il giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento è caratterizzato dalla contrapposizione delle parti e può estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarità dell'adozione della misura restrittiva in sé considerata.

In forza di tali argomentazioni, la Corte, dopo aver dichiarato l'illegittimità dell'articolo 14, comma 6, testo unico immigrazione, nella parte in cui rinvia alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-*bis*, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, ha provveduto ad individuare il paradigma normativo idoneo a determinare, nell'immediato, una *reductio ad legitimitatem* della normativa sanzionata. Ciò in linea con la propria giurisprudenza, secondo cui la soluzione normativa utile a porre rimedio alla violazione riscontrata deve essere in relazione di prossimità con la fattispecie sanzionata e coerente con la logica in essa perseguita dal legislatore (sent. n. 236 del 2016).

In questa prospettiva, i giudici costituzionali hanno ravvisato il referente normativo utile nella disciplina procedurale sul mandato d'arresto europeo ordinario dettata dall'articolo 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005.

Dal rinvio a tale normativa discende la seguente configurazione del procedimento: la Corte di cassazione decide, con sentenza, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, all'esito di un'udienza che si svolge con le forme prescritte dall'art. 127 c.p.p., e, quindi, in una camera di consiglio nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico ministero e il difensore; alle parti deve essere dato avviso dell'udienza almeno tre giorni prima; la decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione; qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia.

A sostegno della propria conclusione sul punto, la Corte ha, in particolare, valorizzato la circostanza che la disciplina procedurale sul mandato d'arresto europeo ordinario condivide con quella sul mandato d'arresto consensuale la previsione di un modulo processuale agile, semplificato e capace di assicurare la definizione del giudizio di legittimità entro un lasso temporale assai contenuto. Tuttavia, tale modello procedimentale mantiene integro il nucleo essenziale delle garanzie giurisdizionali riconosciute alle parti, giacché consente a queste ultime di intervenire in udienza e di depositare memorie prima dell'udienza.

Come precisato dalla pronuncia, la descritta sostituzione normativa è tesa a porre rimedio, nell'immediato, alla riscontrata violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, attraverso l'individuazione, «nel massimo rispetto della *voluntas legis*, [del]la disciplina più vicina a quella originariamente individuata dal legislatore». Di qui, la possibilità che il legislatore intervenga in qualsiasi momento per individuare, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità allo stesso riservata nella materia in esame, una diversa configurazione dello speciale giudizio di cui all'art. 14, comma 6, del testo unico immigrazione, «purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa».

In particolare, ha concluso la Corte, una revisione delle scansioni temporali di tale procedimento potrebbe divenire ineludibile nel caso in cui un significativo incremento dei ricorsi dovesse rendere non più conciliabile l'estrema concentrazione del rito con la stessa effettività del «diritto al processo in cassazione».

2.2. La sentenza n. 52 del 2025 in materia di detenzione domiciliare speciale per il padre condannato

La Corte Costituzionale, con la sentenza 18 aprile 2025, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, comma 7, della legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre». In questo modo, la Corte ha censurato il divieto di concedere al padre la detenzione domiciliare speciale, quando la madre sia deceduta o impossibilitata a occuparsi dei figli, ma questi possano essere affidati a terze persone.

La disposizione oggetto della sentenza

L'articolo 47-*quinquies* dell'ordinamento penitenziario disciplina la detenzione domiciliare speciale, prevista per i genitori condannati che non possono accedere alla detenzione domiciliare "ordinaria", riservata, ai sensi dell'art. 47-*ter* o.p., ai condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, anche se costituenti parte residua di maggior pena.

In particolare, la detenzione domiciliare speciale può essere concessa alle condannate madri di figli di età non superiore a dieci anni ovvero gravemente disabili quando: hanno scontato almeno un terzo della pena, ovvero quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo; «non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti» e vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli (comma 1).

Diversamente, ai sensi del censurato comma 7, il padre condannato può essere ammesso alla medesima misura in presenza delle condizioni indicate nei citati commi 1 e 1-*bis*, soltanto «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

I motivi delle ordinanze di rimessione

Con ordinanza di rimessione del 10 aprile 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bologna sollevava, in via principale, questioni di legittimità costituzionale della disposizione impugnata rispetto agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 8 – diritto alla vita privata e familiare - e 14 – divieto di discriminazione - della CEDU), nella parte in cui prevede che la detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto soltanto «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

In via subordinata, il rimettente censurava, in riferimento ai medesimi parametri, il solo inciso «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

Analogamente, con ordinanza del 26 settembre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Venezia proponeva questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 47-*quinquies*, comma 7, o.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 29, 30, 31 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU), nella parte in cui prevede che la detenzione domiciliare può essere concessa al padre detenuto soltanto «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

Le censure dei rimettenti si appuntavano sulle differenze – considerate irragionevoli – intercorrenti tra la disciplina delle condizioni di accesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale prevista per la madre e quella dettata per il padre.

In particolare, i giudici *a quibus* prospettavano i seguenti profili di incostituzionalità della disposizione impugnata:

a) la violazione del principio di pari dignità e di uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso (art. 3, primo comma, Cost.), nonché del divieto di discriminazione fondato sul sesso nel godimento del diritto alla vita familiare (artt. 8 e 14 CEDU, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost.);
b) la lesione del principio dell'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi (art. 29, secondo comma, Cost.), nonché del principio di parità di trattamento delle parti nelle formazioni sociali diverse dal matrimonio, che troverebbe il proprio fondamento nell'art. 2 Cost.;
c) il conflitto con il principio dell'interesse primario del minore desumibile dagli artt. 30 e 31 Cost., e in particolare – secondo il Tribunale di sorveglianza di Bologna – con il diritto del minore alla cosiddetta "bigenitorialità", quale corollario del dovere di entrambi i genitori di garantire la cura e l'educazione della prole;
d) il contrasto con la necessaria funzione rieducativa della pena, sancita dall'art. 27, terzo comma, Cost., per il solo Tribunale di sorveglianza di Venezia.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha, in primo luogo, dichiarato non fondate le questioni dirette all'integrale ablazione, nel comma 7 dell'art. 47-*quinquies*, dell'inciso «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre», e, dunque, all'equiparazione della posizione del padre a quella della madre condannata quanto alle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare speciale.

Sul punto, il percorso logico seguito dalla Corte si sviluppa intorno al confronto con le argomentazioni patrocinate nella precedente sentenza n. 219 del 2023, che aveva dichiarato non fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati a dispetto dell'art. 47-*ter*, co. 1, lett. a) e b), o.p., nella parte in cui prevede la concessione della detenzione domiciliare ordinaria ai padri di bambini sino a dieci anni soltanto ove esercitino la responsabilità genitoriale e risulti che la madre sia deceduta, ovvero «assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole».

In tale decisione, la Corte aveva sottolineato come l'esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta con almeno uno dei due genitori, sia, di regola, destinata a prevalere sugli interessi sottesi all'esecuzione della pena, ritenendo, però, immune da vizi la scelta del legislatore di assicurare in via primaria il rapporto del bambino con la madre, con l'attribuzione al padre del compito di occuparsi della prole solo ove la madre sia impossibilitata a provvedervi.

Alla medesima conclusione la Corte è pervenuta nella sentenza in esame con riferimento alla disciplina della detenzione domiciliare speciale. I giudici costituzionali hanno, infatti, osservato come il legislatore abbia ritenuto di apprestare un trattamento di particolare favore per il rapporto tra la madre condannata e il bambino in tenera età, muovendosi in consonanza con l'obbligo di proteggere la maternità stabilito dall'art. 31, comma secondo, Cost., oltre che con numerose raccomandazioni internazionali (la sentenza richiama in particolare le *rules* 2, 58 e 64 delle *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders*) che mirano ad assicurare, per quanto possibile, la presenza della madre condannata accanto ai propri figli.

Ad avviso della Corte, la valutazione della legittimità costituzionale di trattamenti stabiliti dalla legge in favore delle madri deve essere operata tenendo conto del livello minimo di tutela costituzionalmente necessario per gli interessi del minore, che consiste nel garantire al bambino la presenza di almeno uno dei genitori. Di qui, la conclusione secondo cui l'opzione normativa di assicurare la presenza della madre condannata a pena detentiva, anche laddove il padre sia in condizione di farsi carico della cura e dell'educazione del minore, rappresenta il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra l'interesse all'esecuzione della pena detentiva – e quindi della pretesa punitiva dello Stato – e l'interesse del minore alla relazione genitoriale.

La Corte non ha, peraltro, ravvisato alcuna discriminazione ingiustificata nella descritta diversità di trattamento tra i genitori, pur riconoscendo l'esistenza di «una qualche distonia tra la disposizione censurata e lo stadio attuale del quadro ordinamentale, che – anche per effetto della mutata sensibilità sociale – tende ormai a riconoscere l'equivalenza delle due figure genitoriali rispetto ai compiti di cura, mantenimento ed educazione dei figli».

I giudici costituzionali hanno, invece, accolto - in riferimento agli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost. – le censure, formulate in via subordinata dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, concernenti il solo frammento normativo «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre», per effetto del quale la concessione della detenzione speciale in favore del padre è subordinata alla indisponibilità non soltanto della madre, ma anche di «altri» soggetti ai quali vi sia modo di affidare la prole.

Per giungere alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte ha assunto a *tertium comparationis* la norma contenuta nell'art. 47-*ter*, comma 1, lett. b), o.p., che ammette il detenuto padre alla misura, strutturalmente analoga, della detenzione domiciliare "ordinaria" nel caso di decesso o assoluta impossibilità della madre a far fronte alla propria responsabilità genitoriale, senza richiedere l'ulteriore condizione dell'assenza di altre persone in grado di prendersi cura dei figli. Dal confronto con questa disposizione emerge, ad avviso della Corte, come il sacrificio addizionale, imposto dalla normativa censurata ai figli del condannato, si fondi esclusivamente ed irragionevolmente sulla circostanza che i condannati ai quali può applicarsi la detenzione domiciliare speciale devono scontare una pena detentiva più lunga rispetto a quelli che possono accedere alla detenzione domiciliare "ordinaria".

La scelta legislativa di precludere al padre condannato l'accesso alla detenzione domiciliare anche quando i figli minori possano essere accuditi da terze persone è stata, inoltre, giudicata lesiva del principio dell'interesse preminente del minore, nella misura in cui impedisce al bambino la possibilità di fruire della relazione continuativa con almeno uno dei genitori.

Di qui, l'illegittimità del divieto di concedere al padre la detenzione domiciliare, quando la madre sia impossibilitata a occuparsi dei figli, ma questi possano essere affidati a terze persone. Con l'ulteriore precisazione che il tribunale di sorveglianza sarà tenuto a verificare l'effettiva adeguatezza del ripristino della convivenza con il padre, in luogo dell'affidamento a terze persone, a tutelare l'interesse del minore, alla cui cura è rivolto l'istituto della detenzione domiciliare speciale.

2.3. La sentenza n. 55 del 2025 in materia di sospensione della responsabilità genitoriale a seguito del reato di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza o in danno di minori

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 55 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del codice penale laddove prevede che la condanna per il delitto di "Maltrattamenti contro familiari o conviventi", *ex* art. 572, secondo comma c.p., commesso in presenza o in danno di persona minore e con abuso della responsabilità genitoriale, comporta l'automatica sospensione della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla.

Sul punto la Corte ha specificato, inoltre, che spetta al legislatore l'individuazione del giudice competente a decidere su tale provvedimento accessorio, qualora ciò corrisponda all'interesse del minore. Il legislatore, infatti, è tenuto a valutare se il giudice penale sia l'autorità più idonea ad esaminare l'effettiva rispondenza all'interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda o se, al contrario, una simile valutazione debba essere compiuta dal tribunale dei minorenni.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale è l'art. 34, secondo comma, c.p. relativo all'applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale. Nello specifico, la disposizione viene censurata nella parte in cui prevede l'applicazione automatica della predetta pena accessoria nel caso di condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale. Per altro verso, la norma viene censurata nella parte in cui prescrive che la pena accessoria sia irrogata per un periodo di tempo fisso, pari al doppio della pena principale inflitta.

I motivi del ricorso

Con ordinanza del 6 giugno 2024, il Tribunale ordinario di Siena ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma c.p. per violazione degli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione, nonché, per il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost., dell'art. 8 (diritto del fanciullo a conservare la propria identità, ivi comprese le sue relazioni familiari) della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

In particolare, la disposizione censurata ad avviso del *giudice a quo* risultava confliggente con i suddetti parametri costituzionali per le seguenti motivazioni:

a) con riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., nonché all'art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, il giudice *a quo* rilevava come l'automatismo e la rigidità applicativa della pena accessoria della sospensione della pena accessoria sono in grado di ledere il preminente interesse del minore alla preservazione del nucleo familiare. Infatti, richiamandosi ai principi espressi nella sent. n. 102/2020, il rimettente osservava come la disposizione censurata "comporta conseguenze che ricadono sui figli dei condannati non già semplicemente *de facto* (…) ma *de jure*". Tale evidenza dovrebbe portare alla diretta conseguenza che ogni provvedimento che incida sulla responsabilità genitoriale può essere adottato solo qualora non contrasti con l'esigenza di tutela dei minori stessi;
b) con riguardo agli artt. 3 e 27 Cost., la rigidità applicativa e la natura fissa della pena *ex* art. 34, secondo comma c.p. determinerebbero risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate rispetto ai fatti commessi con abuso di responsabilità genitoriale meno gravi, oltre che lesive del principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Peraltro, il principio di proporzionalità della pena risulterebbe violato anche nel caso in cui risulti comprovato il ripristino del nucleo familiare.

La decisione della Corte costituzionale

Preliminarmente, i giudici costituzionali hanno rilevato l'inammissibilità dello scrutinio di costituzionalità dell'art. 34, secondo comma c.p. con riferimento all'art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo. A tal riguardo, il giudice *a quo* ha infatti evocato direttamente quale parametro di costituzionalità la norma di diritto internazionale pattizio senza richiamare l'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Sul punto, la Corte richiama la propria costante giurisprudenza ai sensi della quale le norme di diritto internazionale pattizio non svolgono la funzione di parametro autonomo di costituzionalità, ma, essendo parametri interposti di legittimità costituzionale, possono venire in rilievo solo per il tramite dell'art.117, primo comma, Cost., parametro non evocato dal giudice rimettente.

Per quanto concerne il merito delle questioni sollevate, la Corte ha esaminato, in primo luogo, la censura riferita all'applicazione automatica della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale *ex* art. 34, secondo comma c.p.

Sul punto i giudici hanno rilevato come siano già state dichiarate costituzionalmente illegittime disposizioni che imponevano all'organo giudicante di applicare una pena accessoria analoga a quella prevista dall'art. 34, secondo comma c.p., in ragione della condanna del genitore per specifici reati.

A tal proposito sono richiamate le pronunce di illegittimità costituzionale concernenti l'applicazione automatica della pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale nei casi di condanna per i delitti di alterazione di stato *ex* art. 567, secondo comma c.p. (cfr. sent. n. 31/2012) e di soppressione di stato *ex* art. 566 c.p. (cfr. sent. n. 7/2013), nonché la declaratoria di incostituzionalità dell'applicazione automatica della sospensione della responsabilità genitoriale nel caso del reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero *ex* art. 574-*bis* c.p. (cfr. sent. n. 102/2020)

Nelle pronunce appena richiamate la Corte ha evidenziato come la rigidità e l'automatismo dei provvedimenti concernenti la sospensione o la perdita della responsabilità genitoriale, conseguenti alla condanna del genitore per i predetti reati, mal si conciliavano con l'esigenza di tutela degli interessi del minore. Invero, tali pene accessorie non ineriscono solamente l'interesse dello Stato all'esercizio della potestà punitiva, nonché l'interesse dell'imputato alla celebrazione di un giusto processo, ma anche l'interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione. Pertanto, l'interruzione, sul piano giuridico, della relazione tra genitore e figlio minore può giustificarsi solo in funzione della tutela degli interessi del minore e non può che essere il giudice a valutare, in concreto, se tale interruzione risponda o meno a tali interessi.

Infatti, il rigido automatismo della misura non permette di compiere una valutazione in concreto dell'effettivo atteggiarsi della relazione tra genitori e figli, nonché dell'interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta la suddetta relazione familiare, nonostante l'irrogazione della pena principale.

A tal proposito, nel caso di specie, il giudice *a quo*, dopo aver accertato la responsabilità penale degli imputati per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli minori conviventi, aveva, altresì, riscontrato sia il ravvedimento dei genitori e la ricomposizione del nucleo familiare, sia l'interesse del minore alla preservazione del nucleo così ricomposto.

Ciò premesso, la Corte ha rilevato l'incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma c.p. per contrasto con gli artt. 2, 3, 30 Cost., in quanto tali parametri impongono al giudice di accertare se la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale sia, in concreto e alla luce dell'evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi.

Invece, la Corte ha dichiarato inammissibile le questioni di costituzionalità riferite all'art. 34, secondo comma c.p. in materia di durata fissa della pena accessoria. In particolare, l'ambiguità e l'incertezza delle motivazioni contenute nell'ordinanza di rimessione non hanno consentito al Giudice delle leggi di circoscrivere con precisione i vizi di legittimità della norma censurata

poiché riferiti prima all'impossibilità per il giudice di modulare la durata della pena accessoria al caso concreto e dopo alla durata doppia e non eguale rispetto alla pena principale inflitta.

Il monito rivolto al legislatore

Nel dichiarare l'illegittimità incostituzionale della norma censurata, la Corte ha comunque osservato come sia opportuno un intervento del legislatore nella materia sottoposta alla sua attenzione, soprattutto con riferimento all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente ad adottare un provvedimento capace di incidere sul complesso di interessi di cui è titolare il minore. In particolare, i giudici hanno asserito che compete al legislatore stabilire se il giudice penale sia l'autorità più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all'interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda ovvero se tale competenza debba essere affidata al tribunale dei minorenni.

Infatti, secondo il disposto dell'art. 34, quinto comma c.p., in presenza di reati che comportano la decadenza o la sospensione della responsabilità genitoriale, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, al fine di assumere i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

2.4. La sentenza n. 68 del 2025 in materia di riconoscimento dello stato di figlio della madre intenzionale al nato da fecondazione eterologa praticata all'estero da una coppia di donne

La Corte Costituzionale, ritenendo fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) nella parte in cui non prevede che il bambino nato in Italia da donna che ha fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, acquisisca lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che ha espresso il suo preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

Le disposizioni oggetto della sentenza

La pronuncia concerne l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 (*"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"*) che disciplina lo stato giuridico dei nati a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, disponendo che essi hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime.

I motivi del ricorso

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Lucca nell'ambito di un procedimento per la rettificazione dello stato civile di un minore, il cui atto di nascita, formato dall'ufficiale di stato civile del comune, reca la dichiarazione di riconoscimento da parte di due donne in qualità, rispettivamente, di madre biologica e di madre intenzionale. Lo stesso pubblico ministero che ha proposto istanza di rettificazione ha chiesto che la questione fosse sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.

Il Tribunale rimettente individua negli artt. 8 e 9 della legge 40/2004 e nell'art. 250 c.c. le disposizioni il cui combinato disposto lederebbe i principi costituzionali affermati negli articoli 2, 3, 30 e 31 Cost. Il Tribunale richiama inoltre, nella propria ordinanza di rimessione, l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ad una pluralità di norme di rango europeo e internazionale che sarebbero violate dalle sopra citate disposizioni (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli).

Il giudice *a quo* approfondisce, in particolare, gli aspetti legati al principio di uguaglianza formale di cui all'art. 3 Cost., sottolineando come la disciplina censurata «darebbe luogo a una nuova (e unica) categoria di nati non riconoscibili, come tale soggetta a discriminazione, in ragione delle caratteristiche della relazione (in questo caso, omosessuale) tra i genitori – come lo furono in passato i figli adulterini e i figli incestuosi – e distonica rispetto al principio di unicità dello status giuridico dei figli che ha connotato tutti gli interventi legislativi più recenti in materia di filiazione».

La disparità di trattamento, sottolinea il Tribunale, verrebbe tra l'altro in evidenza anche tra diverse categorie di figli concepiti attraverso il ricorso a tecniche di PMA. Infatti in considerazione di un ormai costante orientamento della Corte di cassazione, che ha ritenuto legittima per i bambini nati all'estero l'indicazione delle due madri nei registri dello stato civile attraverso la trascrizione in Italia dell'atto formato all'estero, sarebbe invece precluso nei confronti di bambini nati in Italia. Inoltre, anche tra bambini nati all'estero, potrebbe verificarsi una disparità di trattamento dovuta alla decisione dell'ufficiale dello stato civile di procedere o meno all'iscrizione o del pubblico ministero di impugnare o meno l'atto riportante l'indicazione anche della madre intenzionale (circostanza peraltro verificatasi proprio nel caso *sub iudice*, in quanto per un'altra figlia della coppia era stata concessa la trascrizione e il p.m. non aveva promosso azione di rettifica).

La decisione della Corte costituzionale

La Corte preliminarmente delimita l'oggetto del ricorso «al solo profilo concernente lo stato di figlio nato in Italia da PMA praticata, in uno Stato estero e nel rispetto della *lex loci*, da una donna, con il consenso di un'altra donna nel contesto di un progetto genitoriale con assunzione della relativa responsabilità», escludendo «il diverso profilo delle condizioni, soggettive e oggettive, di accesso alla PMA in Italia e dei correlati divieti, come attualmente previsti dall'ordinamento» e circoscrivendo il giudizio al solo art. 8 della legge 40/2004.

Procede quindi ad esaminare le censure sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., dichiarando assorbiti gli ulteriori profili dedotti.

La Corte individua nel preminente interesse del minore il "concetto guida rilevante" della questione sottopostale e, citando la propria copiosa giurisprudenza in materia, sottolinea che tale principio è direttamente riconducibile agli artt. 2, 30 e 31 Cost., oltre ad essere riconosciuto da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento.

La Corte ritiene infatti che vada tutelata la relazione tra minore e genitore, scaturente, nel caso di specie, da un atto di assunzione di responsabilità

dell'individuo che, accedendo consensualmente alla tecnica di procreazione medicalmente assistita, esprime una «volontà [che] porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata» (sentenza n. 127 del 2020), assumendo su di sé tutti quegli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza morale previsti dall'art. 30 Cost. e dall'art. 147 del codice civile.

In questo ambito, la prestazione del consenso ad utilizzare le tecniche di procreazione assistita è riconosciuta quale «adeguato fondamento per il sorgere della responsabilità genitoriale anche in ipotesi di scissione tra identità biologica e identità giuridica», consenso che la stessa legge n. 40 del 2004 ritiene idoneo a fondare lo *status filiationis* (art. 6), tanto da essere preclusa l'azione di disconoscimento della paternità (art. 9).

La Corte rivendica di aver rilevato, sin dal 1998, «la centralità dell'interesse del minore pur quando la fecondazione eterologa, e la stessa PMA, non erano ancora consentite» preoccupandosi di preservare le garanzie per il nuovo nato «non solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per la sua formazione, in particolare dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, ma ancor prima – in base all'art. 2 della Costituzione – ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità».

Stante la preminenza dell'interesse del minore, «il carattere omosessuale della coppia che ha avviato il percorso genitoriale in questione non può costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto per il nato», tanto più considerando, come più volte ribadito dalla Corte in precedenti sentenze, che «non esistono neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore».

La Corte ritiene, quindi, che il ricorso all'adozione in casi particolari (art. 44, comma 1, lett. d), della legge 184/1983), soluzione prospettata dall'Avvocatura dello Stato al fine di eccepire la non fondatezza del ricorso, non sarebbe un'alternativa adeguata a superare quella «preoccupante lacuna dell'ordinamento nel garantire tutela ai minori e ai loro migliori interessi», già rilevata nella sentenza n. 32 del 2021. L'adozione in casi particolari, infatti, presuppone un procedimento il cui *iter* è caratterizzato da costi, tempi e *alea* propri di tutti i procedimenti, unitamente al fatto che l'iniziativa per il suo avvio è rimessa esclusivamente all'adottante e ciò determina l'effetto di lasciare «alla volontà proprio di chi ha condiviso il ricorso alla PMA di decidere se assumersi o meno gli obblighi genitoriali conseguenti alla sua scelta», di fatto consentendole di sottrarsi ai doveri assunti al momento della decisione di intraprendere con la partner il percorso genitoriale.

La Corte evidenzia come nell'attuale quadro normativo l'acquisizione dello stato giuridico del nato sia caratterizzato da assoluta incertezza ed

imprevedibilità. Ciò si verifica non solo nel contesto sopra ricordato dell'adozione in casi particolari, con riferimento al quale la Corte afferma che «il lasso di tempo intercorrente tra la nascita e il perfezionamento dell'(eventuale) adozione lascia il minore in uno stato di incertezza e imprevedibilità in ordine al suo stato, e, quindi, alla sua identità personale», con conseguente violazione dell'art. 2 Cost., ma anche in relazione alla «significativa eterogeneità di comportamenti tenuti dagli ufficiali di stato civile in ordine alla decisione di iscrivere o meno il nome della madre intenzionale del nato da PMA, oltre che dai pubblici ministeri in ordine alla decisione, in caso di iscrizione, di chiedere la rettificazione dell'atto».

La Corte, dunque, non ravvisando «alcun controinteresse di peso tale da richiedere e giustificare una compressione del diritto del minore a vedersi riconosciuto il proprio stato di figlio (della madre intenzionale) automaticamente sin dal momento della nascita», né potendo giustificare l'inerzia protrattasi per anni da parte del legislatore a seguito del monito contenuto nella sentenza n. 32 del 2021, conclude dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 40/2004 nella parte in cui non prevede che il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

2.5. La sentenza n. 76 del 2025 in materia di diritti della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede che la persona in condizioni di degenza ospedaliera sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) abbia diritto a ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima dell'eventuale convalida.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Risultano nello specifico oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale gli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (*Istituzione del servizio sanitario nazionale*) «nella parte in cui non prevedono che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all'interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l'avviso che il provvedimento sarà sottoposto a convalida del giudice tutelare entro le 48 ore successive e con l'avviso che l'interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno e di chiedere la revoca del suddetto provvedimento, nonché di essere sentito personalmente dal giudice tutelare prima della convalida; nonché nella parte in cui non prevedono che la ordinanza motivata di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificata all'interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l'avviso che può presentare ricorso ai sensi dell'art. 35 della legge 833/1978».

I motivi dell'ordinanza di rimessione

Il caso da cui origina la pronuncia d'incostituzionalità riguarda una donna che, trascorso circa un mese dalle dimissioni dall'ospedale, dopo un ricovero in regime di TSO, aveva proposto opposizione al Tribunale di Caltanissetta avverso il decreto di convalida del Giudice Tutelare.

Il Tribunale aveva respinto il ricorso, poiché riteneva che il grave scompenso psichico della donna e il suo comportamento oppositivo alle cure fossero idonei a integrare i presupposti per l'applicazione della misura coattiva.

La Corte d'appello, nel confermare la decisione di primo grado, aveva valorizzato, in particolare, a riprova della legittimità del trattamento, il fatto che la donna avesse manifestato in passato idee suicidarie e che, il giorno

prima dell'esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio, avesse assunto dosi eccessive di psicofarmaci.

La sentenza della Corte d'appello era stata impugnata con ricorso per cassazione. Nel ricorso la donna oltre a dolersi di non essere stata informata del provvedimento del Sindaco, che disponeva il TSO e, conseguentemente, di non essere stata in condizione di far rilevare la mancata allegazione della relazione medica richiamata dal provvedimento del sindaco, lamentava di non aveva ricevuto la notifica del decreto di convalida e di non aver potuto opporvisi, se non dopo la scadenza del trattamento. Ed ancora la ricorrente denunciava di non essere stata sentita, prima della convalida, dal Giudice tutelare, che aveva, perciò, deciso solo in base agli atti di causa, peraltro incompleti.

Nel corso del giudizio dinanzi alla Suprema Corte, la Procura Generale aveva lamentato la non costituzionalità della disciplina sui TSO, nella parte in cui la legge non prevedeva un'adeguata e tempestiva informativa al soggetto interessato in ordine ai presupposti applicativi della misura.

La Corte di Cassazione, ritenendo condivisibili i rilievi svolti dalla Procura Generale, sollevava quindi la questione di costituzionalità.

La decisione della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 76 la Corte costituzionale, accogliendo le prospettate questioni, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, l. 833/1976 per violazione degli artt. 13, 24 e 32 Cost.

Nella decisione la Consulta, nel dar conto della *ratio* della disciplina, rileva come la forma di tutela giurisdizionale riconosciuta dal legislatore a soggetti sottoposti a TSO, comporti "*una significativa compressione del diritto di difesa e al contraddittorio*", in quanto, non essendo prevista la notifica, il destinatario del provvedimento, la cui salute si intende tutelare con questo strumento, "*non è messo in condizione di conoscerlo ed è escluso dal relativo procedimento di convalida giurisdizionale*".

Il Giudice costituzionale rileva poi come il TSO possa essere imposto anche a soggetti che non presentano una permanente infermità psichica ma che si trovino solo temporaneamente in una condizione di alterazione e che, a prescindere dalla cronicità o meno del disturbo, tali condizioni non possano giustificare la limitazione o la privazione di diritti costituzionali, tra i quali anche il diritto di agire e di difendersi.

Ne consegue che, la condizione di incapacità, temporanea o permanente, in cui si trova il destinatario del provvedimento, non rappresenta un impedimento alla comunicazione del provvedimento con cui il Sindaco dispone il TSO e la notificazione del decreto di convalida motivato dal giudice all'interessato.

Ancora, nella decisione la Consulta evidenzia come la disposizione censurata non imponga espressamente l'audizione dell'interessato del provvedimento da parte del giudice prima dell'eventuale convalida dello stesso. Tale audizione dovrebbe invece costituire un necessario adempimento, prodromico alla verifica della sussistenza dei presupposti sostanziali per l'imposizione del trattamento, alla garanzia che la restrizione della libertà personale non avvenga in condizioni di violenza fisica e morale e alla conoscenza delle reali condizioni in cui si trova la persona interessata.

Infatti, nel nostro ordinamento sono contemplate varie misure di protezione delle persone fragili che trovano applicazione a seconda delle condizioni soggettive delle stesse, pertanto "*l'audizione della persona interessata prima della convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario coattivo (...) consente al giudice tutelare di individuare il percorso in cui instradare le forme di miglior ausilio della persona in relazione alla sua condizione soggettiva*".

2.6. La sentenza n. 83 del 2025 in materia di trattamento sanzionatorio per la deformazione della persona mediante lesioni permanenti al viso

La Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 583-*quinquies* del codice penale *(Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)*, per violazione degli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. sotto un duplice profilo: nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita quando il fatto sia di lieve entità (primo comma) e nella parte in cui dalla commissione del reato fa discendere, come conseguenza automatica, l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, anziché prevederne la possibilità di applicazione discrezionale da parte del giudice (secondo comma).

Le disposizioni oggetto della sentenza

La pronuncia incide sull'art. 583-*quinquies* del codice penale che punisce con la reclusione da 8 a14 anni chiunque cagiona ad un altro soggetto una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Si tratta di una disposizione introdotta dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. "codice rosso"), nell'ambito delle misure volte a contrastare la violenza contro le donne.

I motivi del ricorso

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 583-*quinquies* del codice penale è stata sollevata da tre diversi giudici (Giudice dell'udienza preliminare, GUP, del Tribunale di Taranto, GUP del Tribunale di Bergamo e GUP del Tribunale di Catania), i quali hanno dedotto l'incompatibilità della citata disposizione con i parametri costituzionali di cui agli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.

Per quanto riguarda il primo parametro, tutti i giudici assumono l'intrinseca irragionevolezza dell'elevato trattamento sanzionatorio (pena della reclusione da 8 a 14 anni), sia in rapporto alla pluralità di fattispecie, anche di lieve entità, punibili *sub* art. 583-*quinquies* c.p., sia in rapporto ad altre fattispecie criminose di gravità paragonabile a quella di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, ovvero le lesioni gravissime di cui all'art. 583, secondo comma, c.p. (previsione sotto la quale ricadeva la stessa deformazione permanente al viso prima della sua trasformazione in fattispecie autonoma di reato) e le mutilazioni degli organi

genitali femminili di cui all'art. 583-*bis*, delitti puniti, rispettivamente, con la reclusione da 6 a 12 anni e da 4 a 12 anni.

Un trattamento sanzionatorio così elevato risulterebbe inoltre, secondo i giudici *a quibus*, inidoneo a garantire il principio di personalità della pena e la sua finalità rieducativa ai sensi dell'art. 27, primo e terzo comma, Cost.

I giudici dei Tribunali di Bergamo e di Catania, nelle proprie ordinanze di rimessione, sollevano altresì censure di incostituzionalità in relazione all'automatica applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, comminata ai sensi del secondo comma dell'art. 583-*quinquies* c.p., lamentandone l'eccessiva rigidità nonché l'ingiustificata dimensione assistenziale e familiare, considerato che tale pena si applica anche con riferimento alle condotte che si verificano al di fuori dell'ambito domestico e delle relazioni affettive.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte, dopo aver riunito i tre giudizi, esamina l'evoluzione normativa che ha interessato la fattispecie di deformazione permanente del volto, ricordando come la distinzione tra sfregio permanente e deformazione permanente del volto, presente nel codice penale del 1889, fosse venuta meno nel codice penale del 1930, che aveva unificato le due fattispecie in un'unica circostanza aggravante. Tale impianto normativo è rimasto in vigore fino all'introduzione dell'autonomo titolo di reato di "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso", di cui all'art. 583-*quinquies* c.p., operato dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. "Codice rosso"), nell'ambito dell'introduzione di taluni nuovi delitti volti a contrastare la violenza domestica e di genere.

Analizzando le argomentazioni addotte dai giudici *a quibus*, la Corte afferma che la cornice edittale prevista dal vigente art. 583-*quater* c.p. «corrisponde a una valida *ratio* di tutela della persona, attesa la dimensione relazionale e identitaria del volto di ciascuno», anche considerando che, proprio in virtù della creazione di un reato autonomo, gli eventi criminosi sottostanti alla nuova fattispecie penale sono oggi imputabili esclusivamente a titolo di dolo, diversamente da quanto accadeva quando la deformazione permanente era configurabile quale circostanza aggravante del delitto di lesioni, contestabile anche a titolo di colpa.

Il fatto che il legislatore abbia voluto «assicurare una protezione specifica al tratto della personalità e della stessa identità che si manifesta nei lineamenti del viso» è in grado di giustificare, a giudizio della Corte, non solo «l'uguale trattamento penale riservato, sul piano delle misure edittali, a eventi di differente gravità, quali sono lo sfregio e la deformazione», ma anche la

previsione di una pena maggiore rispetto ad altre fattispecie analoghe, indicate dai giudici rimettenti, senza che ciò si rifletta in un rilievo di manifesta irragionevolezza o sproporzione.

D'altro canto, sono invece fondate le questioni di costituzionalità basate sulla rigidità del suddetto inasprimento sanzionatorio, il cui minimo edittale risulta essere di ben sedici volte superiore alla pena minima stabilita per il reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p., che nel precedente regime costituiva il reato base delle lesioni gravissime al volto. La trasformazione da circostanza aggravante a fattispecie autonoma ha infatti comportato una serie di conseguenze dal punto di vista processuale, tra cui la sottrazione alla possibilità di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti.

Il reato di cui all'art. 583-*quinquies* c.p. è, sottolinea la Corte, un reato a forma libera che, pur essendo verosimilmente nato come reazione del legislatore ai frequenti episodi di sfiguramento del volto con l'utilizzo di acidi, «può riferirsi anche a lesioni relativamente modeste, talora procurate in contesti di aggressività minore e occasionale, e senza dolo intenzionale», come dimostrato, tra l'altro, dalla varietà delle imputazioni nei giudizi *a quibus*.

Con riferimento all'applicazione di quelle che la sentenza definisce pene edittali di «eccezionale asprezza», la Corte ricorda di aver più volte «affermato la necessità costituzionale di una "valvola di sicurezza"», che consenta al giudice di moderarne l'applicazione «onde evitare che, nel caso concreto, esse risultino sproporzionate rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, quindi contrarie al principio di personalizzazione e inidonee alla funzione rieducativa» (in proposito la Corte richiama le proprie sentenze nn. 68/2012, 120/2023, 86/2024, e 91/2024 relative, rispettivamente, al sequestro di persona, all'estorsione, alla rapina e alla produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori).

I giudici costituzionali, nel ribadire che spetta alla Corte medesima «l'individuazione della pronuncia più idonea alla *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata», non essendo vincolata dalla formulazione del *petitum* nell'ordinanza di rimessione, dichiarano che la lesione dei principi costituzionali evocati «deve allora essere sanata tramite l'introduzione di una circostanza attenuante, che, senza stravolgere la dosimetria legislativa, restituisca alla norma la flessibilità applicativa della quale difetta». In mancanza di una differente grandezza di riferimento, infatti, «il temperamento costituzionalmente imposto per i fatti di lieve entità deve essere limitato all'attenuante a effetto comune, fino a un terzo della pena.»

Venendo alla questione concernente la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, di cui al secondo comma dell'art. 583-

quinquies c.p., la Corte ritiene che le questioni di legittimità costituzionale sollevate siano parimenti fondate.

Pur reputando legittimo che il «legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, e senza eccedere i margini della ragionevolezza, [abbia] creduto opportuno interdire da uffici implicanti cura e assistenza chi si sia reso responsabile di condotte dolose in pregiudizio di un essenziale bene pertinente alla persona, qual è l'identità rappresentata dal volto», la Corte ritiene che una simile previsione sia viziata «sul piano dell'automaticità, fissità e perpetuità della sanzione».

Citando la propria costante giurisprudenza fin dalla sentenza n. 50 del 1980, in base alla quale «ogni previsione di sanzione fissa è indiziata di illegittimità costituzionale», la Corte rammenta che per verificarne la legittimità costituzionale occorre che la disposizione recante una pena fissa superi una "prova di resistenza", ovvero che «appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato».

Considerando la multiforme gamma di condotte punibili ai sensi dell'art. 583-*quinquies* c.p., alcune delle quali connotate da particolare tenuità, la Corte conclude che «la perpetuità della pena accessoria è priva di giustificazione, una volta riconosciuta la necessità costituzionale della valvola di moderazione della pena principale» e che per ricondurre a legittimità il secondo comma dell'art. 583-*quinquies* c.p. è necessario procedere «all'elisione dei tratti di rigidità – obbligatorietà e perpetuità – contrari ai canoni di proporzionalità, personalizzazione e funzione rieducativa della pena», consentendo al giudice di determinare la misura in base ai criteri discrezionali di cui all'art. 133 c.p., nel rispetto del limite massimo di dieci anni, stabilito per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici dall'art. 79, primo comma, numero 1), c.p.

3. I MONITI, GLI AUSPICI E I RICHIAMI RIVOLTI AL LEGISLATORE STATALE (APRILE – GIUGNO 2025)

Nel periodo considerato, i moniti rivolti al legislatore statale hanno riguardato:

- l'intervento per individuare una diversa configurazione del processo di Cassazione sulla convalida del trattenimento dello straniero espulso o richiedente protezione internazionale, rispettando i principi costituzionali e, in particolare, il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa (sentenza n. 39 del 2025, di cui si è dato conto *supra*, *v.* paragrafo 2.1, nella sezione dedicata alle pronunce di illegittimità costituzionale di norme statali);
- la considerazione, da parte del legislatore, se il giudice penale sia l'autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all'interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda, o se invece tale valutazione possa essere meglio compiuta dal tribunale dei minorenni, nell'ambito della sospensione del genitore, condannato per maltrattamenti in famiglia, dall'esercizio della responsabilità genitoriale (sentenza n. 55 del 2025, di cui si è dato conto *supra*, *v.* paragrafo 2.3, nella sezione dedicata alle pronunce di illegittimità costituzionale);
- il rinnovo dell'appello al legislatore per uno sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, così da evitare un ricorso improprio al suicidio assistito, nonché il rinnovo dell'auspicio che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente per una concreta attuazione della sentenza n. 242 del 2019, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina;
- introduzione da parte del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità (dato il vuoto normativo derivante dall'ablazione del divieto di cancellazione dall'albo degli avvocati in pendenza di procedimento disciplinare), di un meccanismo normativo meno restrittivo della libertà dell'avvocato ma, comunque, idoneo a garantire la conservazione dell'azione disciplinare, per lo meno per il caso in cui il professionista incolpato, dopo avere ottenuto la cancellazione in pendenza di un procedimento disciplinare, chieda di essere nuovamente iscritto all'albo.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
Sentenza n. 39 /2025 del 24 marzo 2025 – 10 aprile 2025 Camera Doc. VII n. 457 Senato Doc. VII n. 118	Possibilità che il legislatore intervenga per individuare una diversa configurazione dello speciale giudizio di cui all'articolo 14, comma 6, del testo unico sull'immigrazione (processo di Cassazione sulla convalida del trattenimento dello straniero espulso o richiedente protezione internazionale), «purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa».	*«3.5.– Nel contesto normativo sin qui ricostruito, il giudizio di cassazione avente ad oggetto i decreti di convalida e di proroga del trattenimento dello straniero espulso o richiedente protezione internazionale è stato celebrato, fino alla entrata in vigore della disposizione censurata, nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti del codice di procedura civile.* […] *(...) 3.6.– Il quadro normativo sin qui ricomposto è stato significativamente modificato dagli artt. 16, 18 e 18-bis del d.l. n. 145 del 2024, come convertito. L'intervento riformatore ha riguardato, in particolare, la competenza per il procedimento di convalida e di proroga del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 e la configurazione del giudizio di cassazione sulla convalida di entrambe le figure di trattenimento, concernenti, rispettivamente, lo straniero irregolare espulso (art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998) e lo straniero richiedente protezione internazionale (art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015). (...)* […]*3.7.– Il nuovo testo dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, risultante dalle interpolazioni operate dall'art. 18-bis del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, delinea un processo decisamente differente rispetto a quello, riconducibile al paradigma civilistico di cui agli artt. 360 e seguenti cod., proc. civ., che aveva trovato applicazione sin dalla sua introduzione, ad opera dell'art. 12 della legge n. 40 del 1998, poi confluito nello stesso art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998. Le differenze riguardano, anzitutto, le forme del processo, che la novella individua in quelle del giudizio penale, come è reso evidente dall'incipit del primo periodo del riformato comma 6 dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, a mente del quale contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento il ricorso per cassazione è proponibile "entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale". 3.7.1.– Secondo la nuova disciplina, in sede di legittimità, i decreti di convalida sono, dunque, censurabili, oltre che per denunciare l'esercizio, da parte del giudice, "di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri", per l'inosservanza o erronea applicazione "della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		penale" e per l'inosservanza "delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza". (...) 3.7.2.– L'intervento riformatore di cui al d.l. n. 145 del 2024, come convertito, ha modificato anche lo svolgimento del processo di legittimità in materia di trattenimento, configurandolo ad exemplum del procedimento per cassazione avente ad oggetto il mandato d'arresto europeo consensuale. Il terzo periodo dell'art. 14, comma 6, stabilisce, infatti, che "si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69" (...), i quali, rispettivamente, dispongono che "il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento" e che "la Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell'udienza, provvedendo altresì, fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5". (...) 4.– Tutto ciò premesso, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, richiamato dall'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, nella parte in cui "rinviando alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori", sono fondate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., restando assorbite le restanti censure. (...) 4.3.– (...) la normativa in scrutinio sconfina nella manifesta irragionevolezza, in quanto (...) introduce un modello processuale strutturalmente inidoneo ad assicurare il confronto dialettico tra le parti (...). Secondo il nuovo rito, la Corte di cassazione decide, dunque, esclusivamente sulla base del ricorso e delle conclusioni del procuratore generale, senza che all'instaurazione del processo segua un momento di confronto, scritto o orale, tra le parti. Infatti, per un verso, è espressamente esclusa la partecipazione all'udienza camerale del difensore e del pubblico ministero, che non possono chiedere di essere sentiti; per altro verso,

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		non è contemplato il deposito di memorie, attraverso le quali ciascuna parte possa replicare alle deduzioni avversarie. Né, infine, è riconosciuto al presidente di sezione il potere di assegnare, all'atto della fissazione dell'udienza camerale, un termine per il deposito di deduzioni scritte. Le ricadute applicative di tale disciplina mostrano con particolare evidenza come l'iter procedurale dalla stessa delineato comprima ingiustificabilmente il diritto di difesa e al contraddittorio. Infatti, nel caso in cui sia la persona trattenuta ad impugnare il decreto di convalida, alla stessa è precluso replicare alle richieste della procura generale presso la Corte di cassazione non essendo, appunto, previsto il deposito di memorie. Neppure è prevista alcuna memoria per l'Amministrazione che ha adottato il provvedimento di trattenimento. (...) 5.– Così accertato il contrasto delle previsioni censurate con gli artt. 3 e 24 Cost., questa Corte deve ora individuare il paradigma normativo idoneo ad operare la reductio ad legitimitatem. La rimozione del terzo periodo del comma 6 dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui rinvia all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005 genera, infatti, un vuoto normativo, dal momento che, pur non incidendo sulle nuove regole – recate dal primo periodo dello stesso comma 6 – concernenti l'introduzione del giudizio, l'ambito delle censure proponibili e le forme proprie della giurisdizione penale, determina il venir meno della disciplina relativa al successivo iter procedurale. (...) 6.– Tra le discipline "già esistenti" (sentenza n. 236 del 2016) che possono consentire a questa Corte di porre rimedio alle violazioni riscontrate, quella del giudizio di legittimità in materia di mandato d'arresto europeo ordinario – in particolare, per la parte che pone le regole di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 –, costituisce la soluzione normativa più vicina alla logica perseguita dal legislatore nella fattispecie in scrutinio. *6.1.– Detto procedimento condivide con quello consensuale, assunto a paradigma dalla disposizione censurata, la funzione e l'oggetto, pur distinguendosene per la maggiore ampiezza della cognizione riconosciuta al giudice di legittimità in ragione dell'assenza del consenso alla consegna, oltre che per un più articolato iter includente l'udienza camerale. Inoltre, l'affinità strutturale con il procedimento ex art. 22, comma 5-bis, della legge n. 69 del 2005 emerge dal raffronto delle modalità di*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		introduzione dei giudizi, posto che anche il processo in cassazione sul mandato d'arresto europeo non consensuale può essere promosso esclusivamente per far valere l'eccesso di potere giurisdizionale e la violazione di legge sostanziale e processuale (...). Ancora, analogamente a quanto previsto per la procedura consensuale, nel giudizio in materia di mandato d'arresto europeo ordinario il ricorso per cassazione va presentato entro un termine molto breve – che, secondo l'art. 22, comma 1, della legge n. 69 del 2005, è di cinque giorni decorrenti dalla "conoscenza legale della sentenza" – nella cancelleria della corte d'appello che ha emesso il provvedimento (...), la quale provvede a trasmetterlo alla Corte di cassazione "con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo" (...). Inoltre, un profilo di analogia tra gli schemi processuali a raffronto si coglie anche nella brevità del termine di definizione del giudizio che, nel procedimento relativo al mandato d'arresto ordinario, è di dieci giorni dalla ricezione degli atti, ancorché il comma 4 dello stesso art. 22 precisi che la decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione, ma, nel caso in cui la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia. Da ultimo, vale il rapporto genere/specie. Il mandato di arresto europeo consensuale costituisce un'ipotesi speciale rispetto a quella ordinaria, in cui non risulta il consenso della persona richiesta in consegna. La mancata applicazione della prima, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale che si va a pronunciare, orienta la reductio ad legitimitatem verso la seconda, quella ordinaria. 6.2.– L'aspetto che vale, poi, a differenziare la procedura ordinaria da quella consensuale – e che costituisce elemento ulteriore in forza del quale la prima merita di essere prescelta come "grandezza predata" per la reductio ad legitimitatem della normativa in scrutinio – si rinviene nel comma 3 dell'art. 22 della legge n. 69 del 2005, secondo cui la Corte di cassazione decide nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. È pur vero che detto rinvio non coinvolge la disciplina generale del rito in camera di consiglio nella sua interezza, ma ne mutua soltanto il nucleo essenziale di procedimento semplificato in contraddittorio. (...) Non di meno, la procedura di cui all'art. 22, commi 3 e 4, della legge

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		n. 69 del 2005, assicurando alle parti, che non hanno facoltà di presentare memoria, la possibilità di essere sentite all'udienza camerale, mantiene "integro (...) il nucleo essenziale delle garanzie giurisdizionali delle parti" (sentenza n. 341 del 2006). 6.3.– La reductio ad legitimitatem va, dunque, operata integrando il contenuto del comma 6 dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, là dove, nel terzo periodo, è stato privato del riferimento al quarto periodo dell'art. 22, comma 5-bis, della legge n. 69 del 2005, con le regole procedurali dettate dai commi 3 e 4 del medesimo art. 22 della legge n. 69 del 2005 (...). 6.3.1.– Alla stregua della disciplina risultante dall'operata sostituzione, il processo di cassazione sui decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera – emessi dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, o dalla corte d'appello in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 – si articola nei seguenti termini: il giudizio è instaurato con ricorso proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606, cod. proc. pen.; il ricorso, che non sospende l'esecuzione della misura, è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento; la Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. e, quindi, in un'adunanza camerale nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico ministero e il difensore; l'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno tre *giorni prima dell'udienza; la decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione; qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia. 7.– Questa Corte intende così porre rimedio, nell'immediato, al riscontrato vulnus al principio del contraddittorio e al diritto di difesa, individuando, nel massimo rispetto della voluntas legis, la disciplina più vicina a quella originariamente individuata. Resta comunque ferma, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per individuare, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità allo stesso riservata in subiecta materia, una*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		eventualmente diversa configurazione dello speciale giudizio in questione, purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa. Trattandosi di un giudizio di legittimità, dette garanzie potrebbero trovare attuazione anche optando per una variante cartolare del rito, forma, questa, che, non a caso, anche nel processo penale ordinario, è stata elevata a regola generale dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 35, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (...). Una revisione delle scansioni temporali del processo in esame potrebbe, peraltro, divenire ineludibile nel caso in cui un significativo incremento dei ricorsi – evenienza non inverosimile, considerata l'espansione del perimetro applicativo del trattenimento operata dalle recenti riforme – dovesse rendere non più conciliabile l'estrema concentrazione del rito, che la presente pronuncia ha, nella sostanza, preservato, con la stessa effettività del "diritto al processo in cassazione" (sentenza n. 395 del 2000) garantito dall'art. 111, settimo comma, Cost. È, dunque, auspicabile che il legislatore verifichi la perdurante compatibilità dello speciale schema procedurale di cui all'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come rimodulato dalla presente pronuncia, con le dimensioni che il contenzioso assumerà nel volgere del tempo».
Sentenza n. 55 /2025 del 24 marzo 2025 – 22 aprile 2025 Camera Doc. VII n. 470 Senato Doc. VII n. 115	Resta affidata alla prudente considerazione del legislatore se il giudice penale sia l'autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all'interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda, o se invece tale valutazione possa essere meglio compiuta dal tribunale dei minorenni, cui gli	*«4.– Sono fondate, nei termini che seguono, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., concernenti l'automatica applicazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Questa Corte ha già ritenuto costituzionalmente illegittime norme che, come quella censurata, imponevano al giudice, in ragione della condanna del genitore per specifici reati richiamati dalle medesime norme, l'applicazione di pene accessorie analoghe o identiche a quella prevista dall'art. 34, secondo comma, cod. pen.* […] *4.4.– In continuità con i princìpi sinora richiamati, che qui vanno integralmente ribaditi, devono essere accolte le questioni di legittimità costituzionale ora in scrutinio, nei termini che seguono. Assume al riguardo rilevanza decisiva la progressiva emersione, anche in questo ramo dell'ordinamento, della centralità dell'interesse del minore nel sistema normativo, alla luce dei princìpi costituzionali e della stessa evoluzione della legislazione ordinaria. Il rigido automatismo che*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
	atti del procedimento sono trasmessi in caso di sospensione condizionale della pena.	*impone al giudice di applicare la pena accessoria in questione non consente una valutazione in concreto dell'interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l'irrogazione della pena principale, quella relazione tra genitori e figli (nella quale agli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale corrisponde il diritto del minore ad essere mantenuto e istruito dai genitori) in tutte quelle ipotesi (...) in cui risulti accertata la ricomposizione del quadro familiare e l'interesse del minore possa risultare meglio protetto, quindi, senza che sia sospesa la responsabilità genitoriale, venendone altrimenti paradossalmente leso. (...) L'art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta l'automatica sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, reca, dunque, una norma strutturalmente identica a quella già dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 102 del 2020. Anche l'odierna norma censurata, infatti, pone l'irragionevole presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di maltrattamenti in famiglia, l'interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il genitore dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Al contrario, le norme costituzionali evocate a parametro (artt. 2, 3 e 30 Cost.) impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale sia, in concreto e alla luce dell'evoluzione, successiva al reato, del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi. L'art. 34, secondo comma, cod. pen., pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. (...) Resta affidata alla prudente considerazione del legislatore se "il giudice penale sia l'autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all'interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda" (sentenza n. 102 del 2020), o se invece tale valutazione possa essere meglio compiuta dal*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		tribunale dei minorenni, al quale lo stesso art. 34, quinto comma, cod. pen. prevede che, "quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengano trasmessi"».
Sentenza n. 66 /2025 del 27 marzo 2025 – 20 maggio 2025 Camera Doc. VII n. 478	Rinnovo dell'appello al legislatore affinché dia corso a un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito; rinnovo dell'auspicio che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente per una concreta e puntuale attuazione della sentenza n. 242 del 2019 in materia di suicidio assistito, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina.	*«6.– (...) le censure del rimettente debbono essere ritenute infondate, sostanzialmente per le medesime ragioni poste a base della sentenza n. 135 del 2024, che questa Corte ritiene di dovere qui integralmente confermare. 6.1.– A proposito dell'asserita lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., il rimettente considera irragionevole la disparità di disciplina tra il paziente che abbia accesso al suicidio assistito, essendo già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, e quello che invece tali trattamenti abbia rifiutato, nonostante un'indicazione medica in tal senso, ritenendoli comunque futili o espressivi di accanimento terapeutico. In realtà, la lamentata disparità non sussiste, ove si consideri che anche nella seconda situazione il paziente ben può rifiutare il trattamento indicato quale clinicamente necessario per l'espletamento delle sue funzioni vitali, trovandosi così anch'egli nella condizione di avere accesso al suicidio assistito. Laddove invece il paziente non si trovi in tale condizione e decida di rifiutare trattamenti (terapeutici o palliativi) che non possono essere considerati "necessari ad assicurare l'espletamento di funzioni vitali del paziente" – in quanto l'omissione o interruzione degli stessi non "determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo" – la diversità di disciplina rispetto ai pazienti che hanno accesso al suicidio assistito dovrà essere considerata non irragionevole (...). In assenza di un trattamento di sostegno vitale in atto, o almeno di un'indicazione medica relativa alla necessità di attivare un simile trattamento, il paziente non si trova ancora nella condizione di poter optare per la propria morte sulla base della legge n. 219 del 2017, rifiutando (rispettivamente) la prosecuzione o la stessa attivazione di un tale trattamento. Pertanto, la sua situazione non è assimilabile a quella di un paziente la cui vita dipenda, ormai, dal trattamento in questione (...). 6.2.– Quanto all'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente fondato sugli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., essa parimenti sussisterebbe – nella prospettazione del giudice a quo – in relazione alla circostanza che la disciplina oggi vigente costringerebbe il paziente a sottoporsi al trattamento di sostegno vitale al solo scopo di poterlo poi legittimamente rifiutare e*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		accedere, così, al suicidio assistito; ciò che finirebbe per imporre al paziente un'unica modalità di congedarsi dalla vita. Anche in questo caso, l'argomento è in radice viziato dall'erroneo presupposto di cui si è detto, non essendo affatto necessario – ai fini dell'accesso al suicidio assistito – che il paziente inizi il trattamento di sostegno vitale giudicato necessario dal medico, per poi chiedere di interromperlo. In assenza di una tale indicazione medica, non possono in questa sede che reiterarsi le considerazioni già svolte dalla sentenza n. 135 del 2024 (...) in relazione al significativo margine di discrezionalità che questa Corte ha riconosciuto al legislatore nel bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana, discendente dall'art. 2 Cost., e il principio dell'"autonomia" del paziente "nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona". Tale margine di discrezionalità rende costituzionalmente non obbligata la scelta – non preclusa, in ipotesi, al legislatore, laddove appresti le necessarie garanzie contro i rischi di abuso e di abbandono del malato (...) – di consentire l'accesso al suicidio assistito anche a pazienti capaci di assumere decisioni libere e responsabili, affetti da patologie irreversibili che cagionino loro sofferenze intollerabili, ma le cui funzioni vitali non dipendano da trattamenti di sostegno vitale. 6.3.– Infine, quanto alle censure concernenti la lamentata violazione, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., degli artt. 8 e 14 CEDU, esse, per un verso, devono essere dichiarate non fondate nella misura in cui assumono a presupposto l'impossibilità di equiparare l'effettiva sottoposizione a un trattamento medico di sostegno vitale al rifiuto dello stesso, pur in presenza di una valutazione medica relativa alla sua necessità nel caso concreto. Per altro verso, nella misura in cui le censure in parola mirino a estendere la non punibilità dell'aiuto al suicidio oltre tale ultima ipotesi, esse devono essere giudicate non fondate sulla base della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 13 giugno 2024, Dániel Karsai contro Ungheria (...). In tale pronuncia (...) la Corte EDU riconosce agli Stati parte un considerevole margine di apprezzamento nel bilanciare il diritto alla vita privata – necessariamente coinvolto dalla decisione su come e quando morire – e le ragioni di tutela della vita umana, anche in ragione della persistente assenza di un consenso in materia tra

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		gli Stati membri del Consiglio d'Europa. "Né, infine (...) può essere ravvisato un contrasto con il divieto di discriminazione ai sensi dell'art. 14 CEDU. (...) non può infatti ritenersi irragionevole la limitazione della liceità dell'aiuto al suicidio ai soli pazienti che abbiano già la possibilità, in forza del diritto costituzionale, di porre fine alla loro esistenza rifiutando i trattamenti di sostegno vitale". (...) 7.– Appare, peraltro, anche in questa occasione opportuno ribadire il carattere essenziale che rivestono i requisiti e le condizioni procedurali per la non punibilità dell'aiuto al suicidio cui ha fatto riferimento la giurisprudenza di questa Corte. Essi, nella perdurante assenza di una legislazione che disciplini la materia, sono funzionali a creare una "cintura di protezione" per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio assistito "subiscano interferenze di ogni genere" (...). Anche nel contesto del pluralismo etico che caratterizza una democrazia liberale, solo "una concezione astratta dell'autonomia individuale" (ordinanza n. 207 del 2018) del soggetto, nel senso etimologico di abs-tractus (ovvero tratto fuori, in forza di una visione individualistica assoluta, dal contesto sociale), può rivelarsi insensibile a questa preoccupazione: se l'autodeterminazione, infatti, è costretta o comunque condizionata dalle circostanze, allora non è più tale. È proprio la tutela della libertà di autodeterminazione a giustificarne, innanzitutto affinché sia genuina e responsabile, il bilanciamento con il dovere dello Stato di tutela della vita, la quale "si colloca in posizione apicale nell'ambito dei diritti fondamentali della persona" (sentenze n. 135 del 2024, punto 5.1. del Considerato in diritto, e n. 50 del 2022, punto 5.2. del Considerato in diritto, la quale precisa, poi, al punto 5.3.: "quando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima"). Si tratta dunque di una prospettiva radicalmente diversa da quella che animava la ratio originaria della punizione dell'aiuto al suicidio prevista dall'art. 580 cod. pen., rivolta a "tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile, anche in funzione dell'interesse che la collettività riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini" (...). Dal principio

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		personalista di cui all'art. 2 Cost. non si ricava quindi il dovere di vivere cui si rifaceva l'originaria ratio dell'art. 580 cod. pen., bensì, rovesciando la prospettiva, il preciso "dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo" (ordinanza n. 207 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto). In definitiva, se l'autodeterminazione della persona "evoca l'idea secondo cui ciascun individuo debba poter compiere da sé le scelte fondamentali che concernono la propria esistenza, incluse quelle che concernono la propria morte", tale nozione deve essere sottoposta "a un bilanciamento a fronte del contrapposto dovere di tutela della vita umana; bilanciamento nell'operare il quale il legislatore deve poter disporre, ad avviso di questa Corte, di un significativo margine di apprezzamento" (sentenza n. 135 del 2024, punto 7.3. del Considerato in diritto). Del resto, l'affermazione del dovere dello Stato di tutelare la vita umana è stata alla base anche della recente decisione di inammissibilità di un referendum abrogativo che mirava a rendere lecito l'omicidio del consenziente (sentenza n. 50 del 2022), "il cui esito positivo sarebbe stato quello di lasciare la vita umana in una situazione di insufficiente protezione, in contrasto con gli obblighi costituzionali e convenzionali menzionati" (...). È proprio in tale prospettiva che la giurisprudenza di questa Corte ha sviluppato, su un duplice livello, le condizioni per accedere al suicidio assistito, dato che se questo, per un verso, "amplia gli spazi riconosciuti all'autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino", "crea – al tempo stesso – rischi che l'ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure, discende dall'art. 2 Cost." (...). 7.1.– Il primo livello attiene alla necessità di prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili, perché in situazioni di fragilità e sofferenza la scelta di porre fine alla propria vita potrebbe essere indotta o sollecitata da terze persone, per le ragioni più diverse. Bisogna considerare, infatti, la situazione delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita qualora l'ordinamento consentisse a chiunque di cooperare, magari per ragioni di personale tornaconto, all'esecuzione di una loro scelta suicidaria (ordinanza n. 207 del 2018, punto 6 del Considerato in diritto). Non marginale è poi il rischio

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		che la richiesta di accesso al suicidio assistito costituisca una scelta non sufficientemente meditata, come ha recentemente rilevato la Corte EDU (...), sottolineando altresì come l'accertamento della genuinità della richiesta del paziente divenga particolarmente difficoltoso in determinate situazioni cliniche, come nelle patologie neurodegenerative. Sono quindi le esigenze di tutela delle persone deboli e vulnerabili che danno rilievo alle precise condizioni procedurali costantemente ribadite da questa Corte (sentenze n. 135 del 2024 e n. 242 del 2019, ordinanza n. 207 del 2018). La "procedura medicalizzata", di cui all'art. 1 della legge n. 219 del 2017, è infatti funzionale a garantire che l'accesso al suicidio assistito avvenga nell'ambito di una seria assistenza medica; in sua assenza la patologia non può essere inquadrata in modo adeguato e la prospettiva della morte come unica via di uscita potrebbe essere frutto di un irrimediabile abbaglio. In questo contesto assume grande importanza la concreta messa a disposizione di un percorso di cure palliative, che configura "un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente" (...). Infatti, il contatto con sanitari e con una struttura effettivamente in grado di assicurare la tempestiva attivazione di terapie palliative può garantire il diritto dei pazienti a ricevere informazioni complete sul loro percorso di cura e permettere a ogni persona l'opportunità di confrontarsi con la malattia e con l'ultimo tratto del cammino di vita in maniera dignitosa e libera da sofferenze, anche nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito. L'altra condizione è quella del necessario coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, a garanzia di un disinteressato accertamento della sussistenza dei requisiti di liceità dell'accesso alla procedura di suicidio assistito. Infine, in attesa di un organico intervento del legislatore – che ben potrebbe individuare strutture più calibrate, dal punto di vista delle competenze di etica clinica –, un'ulteriore condizione è quella del necessario parere del comitato etico territorialmente competente, funzionale anche alla specifica esigenza di ottenere un parere terzo in relazione alla domanda di accesso al suicidio assistito. 7.2.– Il secondo livello è quello di contrastare derive sociali o culturali che inducano le persone malate a scelte suicide, quando invece ben potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche nel loro complesso. I rischi in questione, infatti, "non riguardano solo la possibilità che vengano compiute condotte apertamente abusive da parte di terzi a danno della singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza, ma riguardano anche – come si è osservato (Corte suprema del Regno Unito, Nicklinson e altri, paragrafo 228) – la possibilità che, in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedimentali, si crei una pressione sociale indiretta su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l'intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte" (sentenza n. 135 del 2024, punto 7.2. del Considerato in diritto). In un contesto storico caratterizzato da tensioni sull'allocazione delle risorse pubbliche, il cosiddetto "diritto di morire" rivendicato in alcune circostanze potrebbe essere paradossalmente percepito dal malato come un "dovere di morire" per non "essere di peso", con un grave abbassamento della sensibilità morale collettiva che tutela le persone più fragili, spesso, peraltro, "invisibili". Tale scivolamento colliderebbe frontalmente con il principio personalista che anima la Costituzione italiana. Da questo principio deriva, invece, il dovere della Repubblica di rispondere all'appello che sgorga dalla fragilità, in modo che una persona malata possa avvertire la solidarietà attorno a sé non a tratti, non a prolungate intermittenze, ma in via continuativa, attraverso un percorso di effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociale. Diventa quindi cruciale garantire adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare continuativa, perché la presenza o meno di queste forme di assistenza condiziona le scelte della persona malata e può costituire lo spartiacque tra la scelta di vita e la richiesta di morte. È inoltre rilevante mettere a disposizione delle persone con malattie inguaribili tutti gli strumenti tecnologici e informatici che permettono loro di superare l'isolamento e ampliare la possibilità di comunicazione e interazione con gli altri. Al tempo stesso non può essere trascurato il "prendersi cura" anche di coloro che, nelle famiglie o all'interno delle relazioni affettive, assistono i pazienti in situazioni particolarmente difficili e per lunghi periodi. 7.3.– Già nell'ordinanza n. 207 del 2018

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		questa Corte aveva, peraltro, stigmatizzato il rischio di una "prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative" (...), del resto inserite nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza. Va evidenziato che, a oggi, in Italia: a) non è garantito un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari che ospedalieri; b) vi sono spesso lunghe liste di attesa (intollerabili in relazione a chi versa in situazioni di grave sofferenza); c) si sconta una mancanza di personale adeguatamente formato e una distribuzione territoriale dell'offerta troppo divaricata […]*; d) la stessa effettiva presa in carico da parte del servizio sociosanitario, per queste persone, è a volte insufficiente. Questa Corte, pertanto, non può che rinnovare, con decisione, lo "stringente appello" al legislatore (sentenza n. 135 del 2024, punto 10 del Considerato in diritto) affinché dia corso a un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito. 8.– Va, infine, ribadito con forza l'auspicio, già formulato nell'ordinanza n. 207 del 2018, nella sentenza n. 242 del 2019 e da ultimo nella sentenza n. 135 del 2024, che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242 del 2019, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina nel rispetto delle esigenze richiamate ancora una volta dalla presente pronuncia».*
Sentenza n. 70/2025 del 10 marzo 2025 – 23 maggio 2025 Camera Doc. VII n. 482 Senato Doc. VII n. 125	L'ablazione del divieto di cancellazione dall'albo degli avvocati in pendenza di procedimento disciplinare determina un vuoto normativo al quale il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, può porre rimedio attraverso un meccanismo	*«3.1.– (...) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge n. 247 del 2012 sono fondate in riferimento agli artt. 2, 3 e 4 Cost. 3.2.– Il divieto in esame mira a scongiurare il rischio che il professionista, rinunciando all'iscrizione, possa vanificare l'iniziativa assunta dagli organi disciplinari dell'Ordine forense. Un meccanismo siffatto comporta, però, che, per l'intero corso del procedimento disciplinare, l'avvocato che intenda rinunciare all'iscrizione all'albo non possa ottenere la cancellazione ed esercitare i diritti e le libertà di rango costituzionale – come la libertà di revocare l'adesione alla compagine professionale, il diritto di fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali e la libertà di intraprendere una diversa attività lavorativa – che si esplicano attraverso la*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
	normativo meno restrittivo della libertà dell'avvocato, ma, comunque, idoneo a garantire la conservazione dell'azione disciplinare, per lo meno per il caso in cui il professionista incolpato, dopo avere ottenuto la cancellazione in pendenza di un procedimento disciplinare, chieda di essere nuovamente iscritto all'albo.	*fuoriuscita dall'Ordine o che, comunque, la presuppongono. 3.3.– La disposizione censurata, restringendo, sia pure temporaneamente, la libertà dell'iscritto di autodeterminarsi in ordine alla sua permanenza nell'organizzazione professionale, contrasta, anzitutto, con l'art. 2 Cost. (...) 3.4.– Tuttavia, nella fattispecie in esame, il divieto si traduce in un vulnus alla libertà di autodeterminazione, in quanto l'appartenenza al gruppo professionale viene imposta nonostante sia venuto meno il consenso comunque prestato dall'avvocato all'adesione alla istituzione ordinistica per avere egli perso l'interesse a esercitare la professione ovvero per non avere più la possibilità di farlo. Alla stregua dell'art. 57 della legge n. 247 del 2012, tale vincolo non può, infatti, essere reciso neppure quando l'avvocato versi nelle condizioni per accedere alle prestazioni previdenziali o assistenziali, per la cui fruizione la legge richiede l'avvenuta cancellazione dall'albo. (...) 3.5.– Il divieto in scrutinio contrasta anche con l'art. 4 Cost., in quanto incide in maniera sproporzionata sulla libertà di lavoro dell'avvocato che richieda di cancellarsi dall'albo avendo intenzione di cessare l'esercizio della professione, ed eventualmente intraprendere una diversa attività lavorativa al cui svolgimento sia di ostacolo l'appartenenza all'istituzione ordinistica. (...)* […] *3.7.– Tutto ciò considerato, deve, tuttavia, rilevarsi che, tra le diverse misure idonee a realizzare il pur legittimo fine del compiuto svolgimento dell'accertamento disciplinare, il divieto di cui all'art. 57 della legge n. 247 del 2012 non costituisce quella che restringe nel modo minore la libertà del professionista. 3.7.1.– Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti perché una disposizione limitativa di un diritto protetto dalla Costituzione possa ritenersi legittima non è sufficiente che la misura dalla stessa disposta risulti idonea a dare attuazione a un altro interesse meritevole di analoga protezione, dovendo essa rispettare il canone di proporzionalità e di adeguatezza, in forza del quale le finalità pubbliche devono essere realizzate con la minore incidenza possibile sulle libertà individuali (ex aliis, sentenza n. 20 del 2019). Il sindacato di ragionevolezza sulle scelte legislative deve, dunque, avvalersi anche "del cosiddetto test di proporzionalità, che 'richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi' (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)" (ancora, sentenza n. 20 del 2019; nello stesso senso, ex aliis, sentenze n. 33 del 2025 e n. 88 del 2023). 3.8.– Ebbene, la disposizione censurata non supera tale vaglio, in quanto non impone, come già sottolineato, la misura meno restrittiva possibile dei diritti fondamentali in potenziale tensione, così ponendosi in contrasto altresì con l'art. 3 Cost. Le soluzioni normative alternative a quella in scrutinio vanno individuate attraverso un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi al completamento dell'accertamento disciplinare, da un lato, e alla tutela della libertà di autodeterminazione e di lavoro del professionista, dall'altro: interessi parimenti meritevoli di adeguata valorizzazione e non comprimibili in misura eccessiva (ancora, sentenza n. 20 del 2019). 3.8.1.– Difatti, tra le misure idonee a garantire, con minor sacrificio per l'iscritto, la conservazione della potestà sanzionatoria dell'Ordine forense – e, quindi, maggiormente capaci di contemperare in modo equilibrato gli interessi in conflitto –, potrebbe ipotizzarsi, come segnalato dalla stessa Corte rimettente, la previsione di una causa di sospensione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare per l'ipotesi in cui l'avvocato sottoposto ad accertamento disciplinare rinunci all'iscrizione all'albo.[…] *3.8.2.– Un analogo meccanismo diretto a scongiurare la vanificazione dell'azione disciplinare in caso di cancellazione dell'interessato dall'albo si rinviene nei lavori preparatori relativi alla legge n. 247 del 2012 e, in particolare, nella proposta di legge, sopra ricordata, in base alla quale, in caso di cancellazione dall'albo – d'ufficio o su richiesta dell'iscritto – il procedimento disciplinare pendente "rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione" (art. 59 della proposta di legge A.C. n. 3900 approvata dal Senato il 23 novembre 2010). 3.8.3.– Ancora, una soluzione normativa idonea a evitare che la fuoriuscita dell'avvocato dall'organizzazione professionale possa frustrare l'esercizio della potestà disciplinare*

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ESTRATTO
		potrebbe essere quella, rinvenibile nell'ordinamento del pubblico impiego, della espressa previsione della sopravvivenza del procedimento disciplinare nonostante le dimissioni o il collocamento in quiescenza del dipendente incolpato, sia pure al ricorrere di specifiche condizioni e limitatamente agli effetti compatibili con la cessazione del rapporto di servizio. […] *3.8.4.– Va poi rammentato che, nell'ambito della disciplina notarile, lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico del notaio non è impedito dalla dispensa dal servizio per rinuncia disciplinata dall'art. 31 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili). (...) 3.9.– Ma non spetta a questa Corte indicare la soluzione più idonea a bilanciare gli interessi in conflitto, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta dello strumento a tal fine più adeguato. Non si può tuttavia trascurare di sottolineare che l'ablazione del precetto all'origine dell'accertato vulnus costituzionale determina un vuoto normativo al quale il legislatore potrà porre rimedio attraverso un congegno meno restrittivo della libertà dell'avvocato ma, comunque, idoneo a garantire la conservazione dell'azione disciplinare almeno per il caso in cui il professionista incolpato, dopo avere ottenuto la cancellazione in pendenza di un procedimento disciplinare, chieda di essere nuovamente iscritto all'albo ai sensi dell'art. 17, comma 15, della legge n. 247 del 2012. In attesa dell'intervento del legislatore, alla stregua della disciplina che residua alla rimozione dell'art. 57 della stessa legge n. 247 del 2012, la cancellazione dall'albo non può che comportare l'estinzione del procedimento disciplinare intrapreso. All'estinzione del procedimento non si correla, però, il venir meno della pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, con la conseguenza che, nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione, chieda di essere reiscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, può – e anzi deve – essere nuovamente esercitata dai competenti organi in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l'attivazione dell'originario procedimento disciplinare. È dunque necessario che, nelle more dell'intervento legislativo, gli organi professionali competenti vigilino con il massimo rigore affinché non siano consentite pratiche abusive che determinino l'aggiramento del segnalato principio di conservazione dell'azione disciplinare».*

3.1. La sentenza n. 66 del 2025 in materia di suicidio assistito

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2025, nel ritenere non fondate le questioni di legittimità sollevate con riguardo all'art. 580 del codice penale, in linea con le conclusioni assunte nelle precedenti decisioni, ha reiterato l'auspicio di un intervento del legislatore e del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto affermato nella sentenza n. 242/2019; quest'ultima, a determinate condizioni, tra cui quella – oggetto della sentenza di reiezione n. 66 in esame – che la persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, permette a chi è affetto da una patologia irreversibile, fonte di gravissime sofferenze fisiche o psicologiche, di essere agevolato nell'esecuzione del proposito di porre fine alla propria vita.

La questione

Nel caso in esame, giudice *a quo* della questione è il GIP del Tribunale di Milano, il quale dubita della compatibilità con gli articoli 2, 3, 13, 32, 117, primo comma (in riferimento agli art 8 – diritto alla vita privata e familiare - e 14 – divieto di discriminazione - CEDU) della Costituzione dell'articolo 580 c.p., nella parte in cui prevede la punibilità della condotta di chi agevola l'altrui suicidio, nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che abbia manifestato la propria decisione – formatasi in modo libero e consapevole – di porre fine alla propria vita.

Il giudice *a quo* ripropone sostanzialmente i dubbi – già dichiarati non fondati dalla sentenza Corte cost. n. 135/2024, pubblicata dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione – relativi alla compatibilità costituzionale del requisito della dipendenza del paziente da un trattamento di sostegno vitale, indicato dalla sentenza n. 242/2019 come una delle condizioni in presenza delle quali la condotta di aiuto al suicidio non può essere ritenuta punibile.

Differentemente dalla sentenza n. 135/2024, l'ordinanza di remissione del Gip meneghino parte dallo specifico presupposto interpretativo secondo cui il requisito della dipendenza del paziente da un trattamento di sostegno vitale non sarebbe integrato nella situazione in cui il paziente rifiuti l'attivazione di un trattamento di sostegno vitale, pur in presenza di una indicazione medica in tal senso, allorché lo stesso paziente ritenga tale trattamento futile o inutile in quanto espressivo di accanimento terapeutico.

Secondo il giudice rimettente la limitazione della possibilità di accesso al suicidio assistito si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., irragionevolmente escludendo i pazienti che, essendo affetti da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, ed essendo ancora capaci di assumere decisioni libere e consapevoli, abbiano deciso di non sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale.

Il richiamato requisito, inoltre, comporterebbe una violazione anche del diritto all'autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, sancito dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui si impone al paziente, che vuole porre fine alla propria esistenza, la procedura di iniziare un trattamento sanitario di sostegno vitale, al solo scopo di poterlo poi interrompere.

Infine, il suddetto requisito violerebbe anche il diritto, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, all'autodeterminazione del paziente, discriminando nello stesso tempo – in contrasto con l'art. 14 CEDU – i diversi pazienti a seconda della loro condizione personale; condizione accidentale e dipendente dalla tipologia della malattia.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di costituzionalità prospettate.

Nella sentenza la Corte osserva preliminarmente come le censure prospettate dal giudice *a quo* ruotino attorno al presupposto interpretativo secondo cui l'area di non punibilità sancita dalla sentenza n. 242 del 2019 non si estenderebbe alla situazione in cui il paziente rifiuti l'attivazione di un trattamento di sostegno vitale, pur in presenza di una indicazione medica in tal senso, in quanto da lui ritenuto «futile» o comunque «espressivo di accanimento terapeutico». Conseguentemente, l'ordinanza di remissione prospetta la necessità di eliminare *tout-court* il requisito della dipendenza da trattamento di sostegno vitale. Il presupposto ermeneutico del giudice rimettente, tuttavia, non è corretto, alla luce di quanto espressamente argomentato nella sentenza n. 135 del 2024. La sentenza n. 135, infatti, al punto 7.2 del *Considerato in diritto* ha infatti affermato che «il diritto fondamentale scaturente dagli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, di fronte al quale questa Corte ha ritenuto non giustificabile sul piano costituzionale un divieto assoluto di aiuto al suicidio, comprende anche – prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti sanitari in corso, benché necessari alla sopravvivenza – quello di rifiutare *ab origine* l'attivazione dei trattamenti stessi». Conseguentemente la sentenza in

commento ricorda che «nella misura in cui sussista una indicazione medica di necessità dell'attivazione di un trattamento di sostegno vitale […] il paziente può rifiutarlo e accedere al suicidio assistito, ovviamente laddove sussistano tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati nella sentenza n. 242 del 2019»; nel caso concreto che ha dato origine alla sentenza, prosegue la Corte, «spetterà dunque al giudice *a quo* valutare se la situazione descritta sussistesse rispetto ai due pazienti il cui suicidio sarebbe stato agevolato dall'indagato».

Relativamente alla asserita lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., la Corte rileva come il rimettente consideri irragionevole la disparità di disciplina tra il paziente che abbia accesso al suicidio assistito, essendo già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, e il paziente che invece tali trattamenti abbia rifiutato, nonostante un'indicazione medica in tal senso, ritenendoli comunque futili o espressivi di accanimento terapeutico. Secondo la Consulta, tale lamentata disparità non sembra sussistere, ove si consideri che anche nella seconda situazione il paziente ben può rifiutare il trattamento indicato quale clinicamente necessario per l'espletamento delle sue funzioni vitali, trovandosi così anch'egli nella condizione di avere accesso al suicidio assistito. Laddove invece il paziente non si trovi in tale condizione e decida di rifiutare trattamenti (terapeutici o palliativi) che non possono essere considerati necessari ad assicurare l'espletamento di funzioni vitali del paziente, in quanto l'omissione o interruzione degli stessi non «determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo», la diversità di disciplina rispetto ai pazienti che hanno accesso al suicidio assistito dovrà essere considerata non irragionevole, per le medesime considerazioni già esplicitate da questa Corte nella sentenza n. 135 del 2024. In assenza di un trattamento di sostegno vitale in atto, o almeno di un'indicazione medica relativa alla necessità di attivare un simile trattamento, il paziente non si trova ancora nella condizione di poter optare per la propria morte sulla base della legge n. 219 del 2017, rifiutando (rispettivamente) la prosecuzione o la stessa attivazione di un tale trattamento. Pertanto, la sua situazione non è assimilabile a quella di un paziente la cui vita dipenda, ormai, dal trattamento in questione; il che rende costituzionalmente non censurabile, al metro dell'art. 3 Cost., la diversa disciplina prevista per le due ipotesi.

Relativamente, poi, all'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente basato sugli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., la Corte ha ritenuto infondata la questione, rilevando un vizio alla base della prospettazione del giudice rimettente, secondo cui la disciplina vigente costringerebbe il paziente a sottoporsi al trattamento di sostegno vitale al solo scopo di poterlo poi legittimamente rifiutare e accedere, così, al suicidio assistito; ciò che finirebbe per imporre al paziente un'unica modalità di congedarsi dalla vita.

Secondo il giudice costituzionale non è affatto necessario, ai fini dell'accesso al suicidio assistito, che il paziente inizi il trattamento di sostegno vitale giudicato necessario dal medico, per poi chiedere di interromperlo. Ciò significa, quindi, che l'accesso al suicidio assistito è consentito "anche a pazienti capaci di assumere decisioni libere e responsabili, affetti da patologie irreversibili che cagionino loro sofferenze intollerabili, ma le cui funzioni vitali non dipendano da trattamenti di sostegno vitale".

Infine, quanto alle censure concernenti la prospettata violazione, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., degli artt. 8 e 14 CEDU, la Corte le ha ritenute non fondate in primo luogo nella misura in cui assumono a presupposto l'impossibilità di equiparare l'effettiva sottoposizione a un trattamento medico di sostegno vitale al rifiuto dello stesso, in presenza di una valutazione medica relativa alla sua necessità nel caso concreto. Ed ancora, nella misura in cui esse mirino a estendere la non punibilità dell'aiuto al suicidio oltre tale ultima ipotesi, le censure devono essere ritenute parimenti non fondate sulla base della sentenza della Corte EDU, 13 giugno 2024, D.K. c. Ungheria, pronuncia ampiamente ripresa peraltro nella sentenza n. 135/2024, in cui la Corte riconosce agli Stati parte un considerevole margine di apprezzamento nel bilanciare il diritto alla vita privata – necessariamente coinvolto dalla decisione su come e quando morire – e le ragioni di tutela della vita umana, anche in ragione della persistente assenza di un consenso in materia tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Dopo essersi pronunciata sulla fondatezza delle singole questioni, la Corte nella sentenza coglie l'occasione per "ribadire il carattere essenziale che rivestono i requisiti e le condizioni procedurali per la non punibilità dell'aiuto al suicidio" alla luce della propria pregressa giurisprudenza. Si tratta di requisiti e condizioni per accedere al suicidio assistito sviluppati su un duplice livello.

Il primo livello, in particolare, "attiene alla necessità di prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili, perché in situazioni di fragilità e sofferenza la scelta di porre fine alla propria vita potrebbe essere indotta o sollecitata da terze persone, per le ragioni più diverse", ovvero può costituire una scelta non sufficientemente meditata; a ben vedere, infatti, l'accertamento della genuinità della richiesta del paziente diviene particolarmente difficoltoso in determinate situazioni cliniche, come nelle patologie neurodegenerative.

Sono proprio le esigenze di tutela delle persone deboli e vulnerabili che danno rilievo alle precise condizioni procedurali costantemente ribadite dalla giurisprudenza costituzionale. In quest'ottica la procedura medicalizzata, prevista dall'art. 1 della L. n. 219/2017, infatti, è "funzionale a garantire che l'accesso al suicidio assistito avvenga nell'ambito di una seria assistenza

medica". Ed ancora, sempre in questo contesto rivestono un indubbio rilievo per la Consulta sia la concreta messa a disposizione di un percorso di cure palliative, che configura "un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente", sia il coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale "a garanzia di un disinteressato accertamento della sussistenza dei requisiti di liceità dell'accesso alla procedura di suicidio assistito", sia il necessario parere del comitato etico territorialmente competente "funzionale anche alla specifica esigenza di ottenere un parere terzo in relazione alla domanda di accesso al suicidio assistito".

Il secondo livello, invece, "è quello di contrastare derive sociali o culturali che inducano le persone malate a scelte suicide, quando invece ben potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche nel loro complesso".

Da questo punto di vista, non solo è "cruciale garantire adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare continuativa, perché la presenza o meno di queste forme di assistenza condiziona le scelte della persona malata e può costituire lo spartiacque tra la scelta di vita e la richiesta di morte", ma è anche " rilevante mettere a disposizione delle persone con malattie inguaribili tutti gli strumenti tecnologici e informatici che permettono loro di superare l'isolamento e ampliare la possibilità di comunicazione e interazione con gli altri".

La Corte, quindi, dopo aver denunciato i limiti e le carenze dell'attuale sistema, nel quale non è garantito un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari che ospedalieri – vi sono, osserva la Corte, spesso lunghe liste di attesa, si scontano una mancanza di personale adeguatamente formato e una distribuzione territoriale dell'offerta troppo divaricata ed infine "la stessa effettiva presa in carico da parte del servizio sociosanitario, per queste persone, è a volte insufficiente" – ha ribadito uno "stringente appello" al legislatore "affinché dia corso a un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito", ribadendo, nel contempo "l'auspicio (…) che il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242/2019, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina nel rispetto delle esigenze richiamate ancora una volta dalla presente pronuncia".

Attività parlamentare

Nel corso della attuale legislatura il Parlamento sta affrontando la questione relativa alla morte volontaria medicalmente assistita, attraverso l'esame al Senato, in sede referente presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, di una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare. Si tratta in particolare degli Atti Senato n. 65 di iniziativa dei senatori Parrini e Fina; n. 104, di iniziativa dei senatori Bazoli, Mirabelli e altri; n. 124, di iniziativa della senatrice Pirro e altri; n. 570, di iniziativa del senatore De Cristofaro e altri; n. 1083, di iniziativa dei senatori Paroli, Zanettin ed altri e infine n. 1408, d'iniziativa delle senatrici Gelmini e Versace. In data 2 luglio, le Commissioni riunite hanno adottato un testo base (sul punto si rinvia al paragrafo 5 della presente Rassegna). Inoltre, presso la XII Commissione della Camera dei deputati è in corso la discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00258, 7-00285 e 7-00292 riguardanti l'attuazione della legge n. 38 del 2010, al fine di garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

3.2 La sentenza n. 70 del 2025 in materia di cancellazione dall'albo degli avvocati in pendenza di un procedimento disciplinare

La Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della L. n. 247/2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") concernente il divieto di cancellazione dall'albo per gli avvocati sottoposti a procedimento disciplinare, dalla data dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina e per tutta la durata del procedimento. In via consequenziale, la Corte ha dichiarato, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 16, L. n. 247/2012, il quale dispone, parimenti, che non si può pronunciare la cancellazione dall'albo quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo provvedimento di archiviazione disposto ai sensi dell'art. 58 della medesima legge.

La pronuncia in esame, conseguentemente, rivolge un monito nei confronti del legislatore in merito all'opportunità di introdurre misure idonee a contemperare, da un lato, le libertà di autodeterminazione e di lavoro del professionista e, dall'altro lato, la conservazione dell'azione disciplinare nei confronti dell'avvocato che abbia ottenuto la cancellazione dall'albo, almeno per il caso in cui lo stesso chieda di essere nuovamente iscritto ai sensi dell'art.17, comma 15 L. n. 247/2012.

La questione

Con ordinanza del 12 luglio 2024, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 Cost., una questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 57 della L. n. 247/2012, che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che nel corso dello svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina, non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

In particolare, secondo il giudice *a quo*, in base all'interpretazione della disposizione censurata, assurta a diritto vivente, il divieto di cancellazione riguarderebbe sia la cancellazione disposta d'ufficio, sia quella volontaria richiesta dal professionista.

In tale prospettiva, la norma violerebbe, in primo luogo, l'art. 2 Cost. a causa della compressione delle libertà di autodeterminazione e del diritto all'esplicazione della personalità dell'avvocato, anche all'interno dell'organizzazione professionale, forzando la sua permanenza all'interno

dell'Ordine durante lo svolgimento del procedimento disciplinare a suo carico.

In secondo luogo, la norma contrasterebbe, altresì, con l'art. 3 Cost., in quanto sarebbe irragionevole precludere al professionista la possibilità di scegliere di cancellarsi dall'albo, in presenza di una situazione di impossibilità assoluta di esercitare la professione per tutta la durata del procedimento disciplinare, che risulta essere imprevedibile in quanto non è prescritto un termine per la definizione del procedimento amministrativo davanti al consiglio distrettuale di disciplina.

Inoltre, sarebbe ravvisabile la violazione dell'art. 4 Cost. per lesione del "diritto di libertà del professionista al lavoro", nonché la violazione dell'art. 35 Cost. nella misura in cui la permanenza obbligatoria all'interno dell'Ordine professionale, in ragione della sola esigenza pubblicistica di garantire l'autogoverno del gruppo professionale, priverebbe di tutela l'avvocato non in grado di esercitare in maniera adeguata la difesa tecnica, stante l'impossibilità di attendere all'attività professionale a causa delle sue condizioni personali.

Infine, la norma censurata contrasterebbe anche con l'art. 41 Cost. poiché il divieto di cancellazione dall'albo impedirebbe al professionista di intraprendere "un'attività economica socialmente utile", finendo per pregiudicare anche la dignità umana dell'interessato.

La decisione della Corte

In via preliminare, la Corte Costituzionale ha ricostruito il quadro normativo in cui si inserisce la disposizione censurata in questa sede, rilevando come il divieto di cancellazione imposto dall'art. 57 della L. n. 247/2012 imponga un "prolungamento coattivo dell'appartenenza del professionista all'Ordine", collegandosi con il principio di obbligatorietà dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Infatti, l'iscrizione all'albo comporta l'assoggettamento del professionista alla supremazia speciale dell'ente ordinistico, di cui il potere disciplinare costituisce la massima rappresentazione.

Ciò premesso, l'art. 17, comma 9, della L. n. 247/2012 disciplina l'istituto della cancellazione dall'albo, che può avvenire sia a richiesta dell'iscritto, sia d'ufficio o su richiesta del procuratore generale al ricorrere delle condizioni prescritte dalla legge.

All'interno di tale contesto la Corte richiama i divieti di cancellazione previsti dalla normativa vigente qualora sia pendente un procedimento disciplinare nei riguardi del professionista. In primo luogo, viene richiamata la norma oggetto di censura in questa sede, ossia l'art. 57 della L. n. 247/2012, che, come sopra accennato, prevede che durante lo svolgimento

del procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto non può essere deliberata la cancellazione dall'albo, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina. Peraltro, la Corte ha rilevato come anche l'art. 17, comma 16, della medesima legge preveda il divieto di cancellazione dall'albo in pendenza del procedimento disciplinare, salvo il caso in cui il procedimento si chiuda con un provvedimento di archiviazione. Un simile divieto è, inoltre, ribadito anche dal regolamento sul procedimento disciplinare (n. 2/2014) adottato dal CNF.

I giudici costituzionali hanno osservato come la previsione di tale divieto metta in evidenza l'intenzione del legislatore di scongiurare la commissione di condotte elusive volte ad aggirare, mediante la cancellazione volontaria dall'albo, le esigenze di accertamento della violazione delle regole deontologiche sottostanti alla funzione disciplinare. La Corte ha, altresì, osservato come l'univoco tenore letterale della norma censurata non abbia consentito al rimettente di ricavare un'interpretazione costituzionalmente orientata che consentisse un opportuno bilanciamento tra le esigenze del professionista e gli interessi superindividuali e categoriali dell'Ordine. Stante tale divieto, pertanto, l'avvocato non sarebbe in grado di esercitare per tutta la durata del procedimento disciplinare quelle libertà di rango costituzionale che presuppongono la fuoriuscita dall'Ordine (si pensi alla possibilità di fruire di specifiche prestazioni previdenziali o assistenziali ovvero alla possibilità di iniziare una nuova attività economica)

Nel dettaglio, come specificato dalla Corte, il divieto di cancellazione dall'albo, in primo luogo, contrasta con l'art. 2 Cost. in quanto lede la libertà di autodeterminazione dell'avvocato. Infatti, la permanenza all'interno dell'associazione professionale viene imposta, nonostante sia venuto meno il consenso del professionista all'adesione alla istituzione ordinistica per avere egli perso l'interesse a esercitare la professione ovvero per non avere più la possibilità di farlo. Ciò è testimoniato anche dal fatto che non è possibile ottenere la cancellazione neanche qualora l'avvocato possegga i requisiti per accedere a prestazioni previdenziali o assistenziali e la legge subordini la fruizione di esse alla cancellazione dall'albo (come la pensione di anzianità e quella di inabilità corrisposte dalla Cassa forense).

Peraltro, il divieto di cancellazione sottoposto al vaglio della Corte contrasta anche con l'art. 4 Cost. in quanto incide in maniera sproporzionata sulla libertà di lavoro del professionista, che manifesti l'intenzione di cessare l'esercizio della professione, e, eventualmente, di intraprendere una diversa attività lavorativa incompatibile con l'iscrizione all'albo. Sul punto, si ricorda che la libertà di scelta dell'attività lavorativa non è automaticamente lesa da qualsivoglia limitazione imposta dalla legge a tutela di altri interessi o esigenze sociali: nel caso di specie, la funzione disciplinare possiede, da un lato, l'obiettivo di tutelare interessi primari come il decoro, la dignità, il prestigio e l'integrità etica della categoria professionale e, dall'altro lato,

persegue lo scopo di garantire l'affidamento che la collettività ripone nell'attività professionale svolta dall'avvocato, quale mezzo indispensabile per realizzare il diritto di difesa *ex* art. 24 Cost. Tuttavia, i giudici costituzionali hanno sottolineato come, nel perseguimento degli obiettivi appena richiamati, la previsione di un divieto di cancellazione *ex* art. 57 L. n. 247/2012 rappresenti una misura sproporzionata ed inidonea rispetto ai fini da raggiungere, con conseguente irragionevole sacrificio imposto alle libertà del professionista. Per tali ragioni, l'art. 57 L. n. 247/2012 si pone in contrasto anche l'art. 3 Cost.

A seguito delle predette deduzioni, la Corte individua talune soluzioni normative idealmente in grado di bilanciare l'esigenza di esercitare l'azione disciplinare, da un lato, con la tutela della libertà di autodeterminazione e di lavoro del professionista, dall'altro lato.

La prima soluzione ipotizzata è quella di prevedere una causa di sospensione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare per l'ipotesi in cui l'avvocato sottoposto ad accertamento disciplinare rinunci all'iscrizione all'albo - meccanismo che era già stato ipotizzato nel corso dei lavori parlamentari relativi alla L. n. 247/2012, dove si era inizialmente previsto che in caso di cancellazione si determinasse la sospensione del procedimento disciplinare e la sua ripresa nel caso di nuova iscrizione del professionista, con sospensione dei termini di giudizio e di prescrizione dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione (cfr. art. 59 A.C. 3900, XVI° legislatura). Altra soluzione potrebbe essere quella offerta dall'ordinamento del pubblico impiego, per cui si stabilisce la sopravvivenza del procedimento disciplinare nonostante le dimissioni o il collocamento in quiescenza del dipendente interessato, al ricorrere di specifiche condizioni ed esigenze (cfr. art. 55-*bis*, comma 9 D.lgs. n. 165/2001). Allo stesso modo, anche nell'ambito della disciplina notarile, lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico del notaio non è impedito dalla dispensa dal servizio per rinuncia dello stesso.

Ciò premesso, la Corte ha affermato che, comunque, non rientra nella sua competenza indicare la soluzione più idonea a bilanciare gli interessi in conflitto, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta dello strumento più adeguato. In tale prospettiva, viene rivolto un monito al legislatore al fine di introdurre una misura meno restrittiva della libertà dell'avvocato ma, comunque, idoneo a garantire la conservazione dell'azione disciplinare. In attesa dell'intervento del legislatore, infatti, la cancellazione dall'albo non può che comportare l'estinzione del procedimento disciplinare intrapreso.

In conclusione, i giudici costituzionali hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 L. n. 247/2012 e, in via consequenziale *ex* art. 27 L. n. 87/1953, hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 16 L. n. 247/2012, il cui contenuto normativo riproduce quello dell'art. 57 della stessa legge.

4. ALTRE PRONUNCE DI INTERESSE

4.1. La sentenza n. 40 del 2025 sull'esclusione dei titolari di permesso di soggiorno per "richiesta asilo" dall'ambito degli aventi diritto all'assegno temporaneo per figli minori

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 12 febbraio-10 aprile 2025, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sottoposte da un'ordinanza di rimessione e relative all'esclusione dall'ambito della disciplina dell'assegno temporaneo per figli minori – assegno che venne previsto, in favore di alcuni nuclei familiari, nelle more dell'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico – dei cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per "richiesta asilo".

Le disposizioni oggetto della sentenza e i motivi del ricorso

L'oggetto della sentenza concerne l'ambito soggettivo di applicazione del suddetto istituto dell'assegno temporaneo per figli minori, istituto che, con il D.L. 8 giugno 2021 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2021, n. 112, è stato previsto in via transitoria, in favore dei nuclei familiari non rientranti nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare, nelle more dell'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico; le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dall'ordinanza di rimessione del 2 aprile 2024 del Tribunale ordinario di Padova – concernono la mancanza di riferimento, tra i requisiti soggettivi alternativi dei beneficiari, della titolarità del permesso di soggiorno per "richiesta asilo".

In merito, si ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), del citato D.L. n. 79, ha posto come requisito per l'assegno temporaneo che il richiedente sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea – o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente – ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale. Tra tali requisiti alternativi non figura la titolarità del permesso di soggiorno per "richiesta asilo" – titolarità che non figura neanche tra i requisiti posti dalla successiva disciplina relativa all'assegno unico e universale per i figli a carico[2] (mentre rientrano nell'ambito di entrambe le

[2] Riguardo a questi ultimi requisiti, cfr. l'articolo 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2021 n. 230.

suddette prestazioni i soggetti a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria[3]) –.

L'ordinanza di rimessione ha sollevato, in merito alla mancanza di previsione, nell'ambito della disciplina dell'assegno temporaneo, del requisito alternativo in oggetto, questione di legittimità costituzionale per violazione dei princìpi di eguaglianza, di agevolazione con misure economiche e altre provvidenze della formazione della famiglia, di protezione della maternità e dell'infanzia, princìpi di cui all'articolo 3 e all'articolo 31 della Costituzione; secondo l'ordinanza, tali princìpi – considerati il particolare stato di bisogno e la vulnerabilità dei richiedenti asilo nonché la circostanza che i medesimi hanno facoltà di lavorare in Italia per un tempo di fatto ampio, pari nella grande maggioranza dei casi ad un anno e mezzo, con conseguente discriminazione rispetto a soggetti beneficiari dell'assegno temporaneo – non possono essere derogati sulla base della natura limitata delle risorse finanziarie disponibili. Riguardo invece alle norme dell'Unione europea, l'ordinanza rileva che esse non pongono vincoli agli Stati membri per l'applicazione delle misure interne di sicurezza sociale ai richiedenti la protezione internazionale e che quindi le norme dell'Unione non rilevano ai fini della definizione della questione in oggetto.

La decisione della Corte costituzionale

La sentenza della Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale in esame, sulla base dell'analisi della tipologia del beneficio in oggetto e della relativa finalità (si ricorda, per inciso, che la Corte ha giudicato corretta la valutazione del giudice rimettente sull'irrilevanza, per le questioni in esame, delle norme dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale).

La Corte osserva che il riconoscimento dell'assegno temporaneo per figli minori – così come il riconoscimento, nell'ambito della relativa disciplina a regime, dell'assegno unico e universale per i figli a carico – non è subordinato alle condizioni di bisogno e alle caratteristiche dei soggetti del nucleo familiare, le quali rilevano solo ai fini della determinazione dell'importo. Sulla base di tale considerazione, secondo la Corte, l'assegno temporaneo "non vale a sostenere specifici bisogni primari dell'individuo, apparendo, piuttosto, misura premiale della genitorialità, che non è, quindi, volta a tutelare una situazione di indigenza assoluta".

Dopo aver operato tale distinzione, la sentenza richiama la giurisprudenza della medesima Corte in merito a un vincolo costituzionale di eguaglianza di

[3] Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani, dell'Unione europea e di altri Stati, giurisprudenza che limita l'ambito di tale vincolo ai servizi e prestazioni (di assistenza sociale) intesi a soddisfare un bisogno primario e per i quali quindi non sia legittimo un distinguo correlato al radicamento territoriale.

Riguardo alla categoria – interessata dalle questioni di legittimità sollevate – dei cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno per "richiesta asilo", la Corte osserva che l'eventuale ritardo dell'amministrazione nel procedimento relativo alla medesima richiesta non determina una conversione del suddetto permesso – il quale consente, come detto, lo svolgimento di attività lavorativa – in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro; il titolo di permanenza, ricorda la sentenza, resta lo stesso, benché la legislazione consenta l'inserimento nel circuito lavorativo al fine della soddisfazione dei bisogni primari della persona.

Sulla base della ricordata giurisprudenza costituzionale e dei suddetti inquadramenti dell'istituto dell'assegno temporaneo per figli minori e del permesso di soggiorno per "richiesta asilo", la Corte ritiene che l'esclusione, dall'ambito dei beneficiari dell'assegno, dei titolari del medesimo permesso rientri nella discrezionalità delle scelte legislative e della relativa distribuzione delle risorse finanziarie.

4.2. La sentenza n. 45 del 2025 in materia di disciplina del Fondo di solidarietà comunale e contributo alla finanza pubblica degli enti locali

Nella sentenza n. 45 del 2025 la Corte ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 1, commi 494, 497 e 533 della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024) con riferimento agli articoli 5, 114 e 120 della Costituzione, in materia di trasferimento di risorse vincolate dal Fondo di solidarietà comunale (FSC) ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno denominato Fondo per l'Equità del Livello dei Servizi (FELS), nonché in materia di contributo alla finanza pubblica richiesto agli enti locali.

Con la medesima sentenza è stata altresì dichiarata la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 494 e 497 della medesima legge di bilancio per il 2024 con riferimento all'articolo 119, comma primo, terzo, quarto e quinto della Costituzione, nonché la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 533 della legge di bilancio per il 2024 con riferimento agli articoli 3 e 119, comma primo, terzo e quarto, e dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Le disposizioni oggetto della sentenza

I commi 494 e 497 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023 (*v.* Rassegna n. 2 del 2023), prevedono lo spostamento di risorse "vincolate" al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio dal Fondo di solidarietà comunale (FSC) ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno denominato Fondo per l'Equità del Livello dei Servizi (FELS), vigente dal 2025 al 2030, finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. La dotazione dell'anzidetto Fondo corrisponde, per ciascuna annualità a decorrere dal 2025, all'ammontare delle risorse trasferite dal FSC ed è destinata ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

I commi 533, 534 e 535 dell'articolo 1 della medesima legge n. 213 del 2023 normano il contributo alla finanza pubblica richiesto ai comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione Sicilia e della regione Sardegna per ciascuna annualità dal 2024 al 2028, disciplinandone l'ammontare complessivo, nonché le modalità di riparto tra gli enti e di trattenimento delle somme da parte del Ministero

dell'Interno a valere sulle risorse spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

I motivi del ricorso

La regione Liguria, su sollecitazione del Consiglio delle autonomie locali della medesima Regione, ha impugnato gli anzidetti commi della legge n. 213 del 2023 per le seguenti motivazioni:

- Con riferimento ai commi 494 e 497, lo spostamento delle risorse dal FSC al FELS non avrebbe tenuto conto del fabbisogno di spesa da finanziare, in ottemperanza del principio di correlazione tra risorse e funzioni, e della congruità delle risorse trasferite rispetto all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Il trasferimento delle risorse, tratte dalla componente perequativa "verticale" del FSC (risorse statali), violerebbe la natura perequativa del FSC che sarebbe finanziato principalmente mediante la componente "orizzontale" (risorse comunali derivanti da entrate tributarie proprie, in particolare dall'Imposta municipale propria – IMU). Infine, l'istituzione del FELS con risorse vincolate affiderebbe il finanziamento dei LEP a un sistema perequativo differente da quello prefigurato dal testo costituzionale, che prevederebbe il finanziamento dei LEP con risorse adeguate a garantire lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti dalla legge nel pieno rispetto della loro autonomia finanziaria;
- Con riferimento ai commi da 533 a 535, l'individuazione del contributo alla finanza pubblica come "taglio lineare" delle risorse FSC violerebbe l'autonomia finanziaria degli enti compromettendo la piena erogazione dei LEP e il principio di leale collaborazione, non rispettando quanto pattuito nell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 30 gennaio 2020 (poiché la contrazione di risorse del FSC introdotta nel 2014, anziché terminare nel 2024, verrebbe prolungata per altri quattro anni fino al 2028);
- Con riferimento al comma 533, la regione impugna le disposizioni ivi contenute laddove non esentano dal contributo alla finanza pubblica anche gli enti che hanno sottoscritto accordi di risanamento finanziario, ai sensi dell'art. 43, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2022 (Genova e Venezia) prevedendo tale esenzione solo per gli enti in dissesto e in procedura di riequilibrio, nonché per quelli che hanno sottoscritto accordi di risanamento finanziario ai sensi dell'art. 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021 e dell'art. 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022.

La decisione della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 45 del 2025 la Corte ha rilevato l'inammissibilità dei singoli motivi di impugnazione per assenza di motivazione, in quanto il ricorso si limita a menzionare i parametri costituzionali senza fornire alcuna argomentazione quanto alla loro violazione (in particolare, risulta inammissibile la prima questione di legittimità costituzionale, nella parte riferita agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, Cost.; la seconda questione, nella parte riferita agli artt. 5 e 114 Cost.; la terza questione posta in via subordinata, nella parte riferita agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, Cost.)

Inoltre, in via preliminare con riferimento all'impugnazione dei commi da 533 a 535, dell'articolo 1, legge n. 213 del 2024, il ricorso presentato dalla regione Liguria risulta riferito esclusivamente a quanto disposto dal comma 533, pertanto il *thema decidendum* della seconda questione viene circoscritto dalla Corte all'anzidetto comma.

La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 494 e 497, legge n. 213 del 2023, non è fondata in quanto l'intervento del legislatore, recependo il monito formulato dalla Corte nella sentenza n. 71 del 2023, ha riallocato in un apposito fondo (il FELS) le risorse vincolate del FSC e destinate ai comuni per il raggiungimento dei livelli essenziali o gli obiettivi di servizio in materia di servizi sociali, asili nido e trasporto di alunni disabili, che, ai sensi dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione, non avrebbero potuto figurare nel fondo perequativo senza vincoli di destinazione (FSC).

Non sono, altresì, ritenute fondate le questioni inerenti alla composizione del FSC, data la disciplina del FELS, che prevede il reintegro delle risorse trasferite a partire dal 2029 e una volta conseguiti tutti i LEP gli obiettivi di servizio previsti, né quella relativa all'insufficienza del FSC per il finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali, in quanto il finanziamento degli enti locali costituisce un ambito nel quale è richiesta una valutazione complessiva degli interventi legislativi disposti in tal senso. Infine, con riferimento alla natura delle risorse perequative, la Corte evidenzia come il modello di perequazione esclusivamente verticale è «espressamente imposto solo dall'articolo 119, quinto comma, Cost., il quale attribuisce chiaramente allo "Stato" il compito di destinare "risorse aggiuntive" e di effettuare interventi speciali a favore di "determinati" enti territoriali, quando lo richiedano, tra l'altro, gli obiettivi di promuovere lo sviluppo economico, di coesione e solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, o infine, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti della persona» (sentenza n. 63 del 2024).

La questione di legittimità relativa alla violazione dell'autonomia finanziaria degli enti e la preclusione alla piena erogazione dei LEP mediante

l'imposizione di un taglio lineare alle risorse FSC nonché alla violazione del principio di leale collaborazione dovuta al venir meno di quanto pattuito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 30 gennaio 2020 (ripristino progressivo della componente verticale del FSC da parte dello Stato), è anche essa non fondata. Secondo la Corte il legislatore statale, perseguendo l'esigenza di contenimento della spesa pubblica per il comparto degli enti locali e in considerazione degli impegni assunti in sede europea con la sottoscrizione del nuovo Piano strutturale di bilancio, si è limitato a definire l'importo complessivo del contributo richiesto, lasciando margine di autonomia alle regioni e agli enti locali in merito alle voci di bilancio su cui effettuare risparmi ed escludendo dal calcolo delle spese quelle concernenti il finanziamento dei diritti sociali. Con riferimento al mancato rispetto dell'accordo del 2020, la questione è parimenti non fondata, essendo state le modalità di riparto del contributo previsto stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali (intesa peraltro superabile in caso di mancato accordo, disposizione non oggetto di impugnazione). L'anzidetto accordo ha portato altresì allo stanziamento di risorse aggiuntive, che seppur confluite oggi nel fondo speciale, FELS, è previsto rientrino nel FSC a partire dal 2029.

L'ultima questione di legittimità costituzionale, sul carattere discriminatorio e irragionevole delle disposizioni di cui al comma 533, articolo 1, legge n. 213 del 2023, è infine stata dichiarata non fondata in quanto l'applicazione delle esenzioni disposta dal legislatore tiene conto della non comparabilità di situazioni obiettivamente differenti. Il legislatore statale ha, difatti, preso in considerazione alcune ipotesi speciali per l'esenzione, non esonerando i comuni con un elevato debito *pro capite* contratto per spese di investimento e che abbiano in corso "ordinari" piani di rientro dal disavanzo di amministrazione.

4.3. La sentenza n. 46 del 2025 in materia di pagamento dell'aggio per la remunerazione dell'agente della riscossione

Con la sentenza n. 46 del 2025 la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate sull'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione) come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di pagamento dell'aggio per la remunerazione dell'agente della riscossione, con riferimento agli articoli 3, 23, 24 53, 76 e 97 della Costituzione.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Risulta nello specifico oggetto della pronuncia l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che, nella versione applicabile al caso di specie (in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha ridotto di un punto la percentuale dell'aggio), quantificava la remunerazione dell'attività degli agenti della riscossione con un aggio pari all'otto per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, «a carico del debitore: a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, prevedendo che in tal caso, la restante parte dell'aggio sia a carico dell'ente creditore; b) integralmente, in caso contrario.

I motivi del ricorso

Il giudice *a quo*, ricorda preliminarmente il monito reso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2021, reputa che il legislatore non fosse intervenuto per dar seguito a quanto sostenuto dalla Corte in quella pronuncia nella quale, pur reputando inammissibili questioni del tutto analoghe relative alla disposizione oggetto del presente giudizio, aveva rilevato la sproporzione e l'irragionevolezza di porre in capo a specifici contribuenti, attraverso il pagamento dell'aggio, i costi di un sistema di riscossione nazionale inefficiente che, a seguito delle riforme poste in essere, era ormai divenuto essenzialmente pubblico invitando altresì a tenere conto dell'avvenuto superamento in vari altri ordinamenti comparabili a quello

italiano (Francia, Spagna, Regno Unito, Germania) della remunerazione del servizio attraverso l'aggio.

La Corte pur riconosciuta in quella pronuncia la necessità della riforma, in considerazione degli effetti irragionevoli della disciplina vigente, aveva riconosciuto tuttavia che la soluzione della problematica fosse rimessa, quanto al *quomodo*, «in prima battuta» alla discrezionalità del legislatore, poiché «[l]e modalità con cui ciò potrebbe avvenire (..) possono però essere molteplici».

In punto di rilevanza il giudice *a quo* segnala peraltro come la riforma intervenuta successivamente alla pronuncia della Corte sopra ricordata e che ha effettivamente soppresso l'aggio, non si applichi tuttavia anteriormente al 2022 e quindi al giudizio in corso, rispetto al quale viene sollevata la questione di costituzionalità.

Quanto ai rilievi di incostituzionalità il giudice *a quo* segnala che:

- la disposizione censurata violerebbe l'art. 3 Cost. perché la previsione di un aggio di riscossione, pari a una percentuale fissa delle somme riscosse, non consentirebbe, in modo irragionevole, di commisurare la remunerazione dell'agente di riscossione al costo effettivo del servizio;
- sarebbe anche violato l'articolo 23 Cost. perché l'aggio si risolverebbe in una prestazione patrimoniale imposta, per la quale, tuttavia, mancherebbe una previsione legislativa volta a determinarne il presupposto e la misura e, quindi, a limitare la discrezionalità dell'ente impositore;
- la disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost. in considerazione del fatto che non sarebbe imposto all'agente di riscossione di indicare, nel dettaglio degli addebiti, gli atti esecutivi compiuti in ogni singolo procedimento di riscossione, non consentendo così di valutare la proporzionalità o la necessità dell'attività svolta dall'agente, con conseguente limitazione dei diritti di difesa del contribuente;
- sarebbe violato inoltre l'art. 53 Cost. perché i compensi di riscossione si risolverebbero in una prestazione patrimoniale imposta non proporzionale al dovere del cittadino di concorrere alle spese pubbliche, peraltro in contrasto anche con il criterio della progressività;
- la disposizione inoltre si porrebbe in contrasto con l'articolo 76 Cost. posto che la disposizione censurata, nel fissare un aggio in una misura percentuale fissa delle somme dovute dal contribuente, senza prevedere alcuna verifica puntuale e precisa dei costi realmente sostenuti per la riscossione dei ruoli, avrebbe violato il principio di delega disposto dall'art. 1, comma 2, lettera *e*), della legge 28 settembre 1998, n 337 (Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione), che aveva previsto un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della

riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze;

- infine, la disposizione denunciata lederebbe i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte non condivide in radice quanto sostenuto dal giudice *a quo* e, senza rispondere puntualmente alle singole censure mosse, segnala come da un lato il monito della Corte, rivolto al futuro, avesse lasciato libero il legislatore in merito alla eventuale retroattività del principio di soppressione dell'aggio e dall'altro che, comunque, attraverso l'introduzione del regime in materia di definizione agevolata delle cartelle di pagamento (articolo 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 197 del 2022), il legislatore avesse riconosciuto ai contribuenti la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere, tra le altre, le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di aggio versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

In ragione di ciò la Corte ha dichiarato non fondata la contestazione di legittimità costituzionale formulata nell'ordinanza di rimessione.

4.4. La sentenza n. 49 del 2025 in materia di esenzione dall'IMU dei "beni merce" per i soggetti produttivi

Con la sentenza n. 49 del 2025 la Corte ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate con riferimento all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 nel testo applicabile *ratione temporis*, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) a favore dell'impresa che possieda immobili destinati alla vendita e non utilizzati ad altri fini.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Risulta nello specifico oggetto della pronuncia l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che al comma 1 dispone che «[l]'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata […] a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; in base all'art. 9, comma 1, di quest'ultimo, sempre nel testo applicabile *ratione temporis*, «[s]oggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi».

Inoltre, lo stesso articolo 13, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, introdotto dall'art. 56, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, disponeva che «[i] comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori».

I motivi del ricorso

In relazione al regime giuridico previsto dalle sopra citate disposizioni il giudice *a quo* afferma che il dato letterale includerebbe inequivocabilmente, nell'ambito applicativo dell'imposta, tutti i beni immobili posseduti dall'impresa, a prescindere dalla funzione svolta da questi ultimi, in tal modo parificando le ipotesi in cui l'impresa li possieda come strumenti

dell'apparato produttivo (beni strumentali) a quelle in cui siano destinati a una futura cessione (beni merce).

Secondo il giudice remittente l'equiparazione di tali categorie beni sarebbe irragionevole, a causa del differente rapporto materiale con il bene, dal momento che, nel caso di beni strumentali, si verterebbe nell'ambito di una relazione utilitaristica (essendo il bene immobile destinato alla realizzazione dell'attività di impresa), mentre la mera titolarità di beni destinati alla vendita integrerebbe un'ipotesi di detenzione vincolata, che escluderebbe ogni forma di utilità immediata.

Il giudice *a quo* ricorda come a decorrere dal 1° gennaio 2014 tali beni siano invece esenti da tassazione in ragione di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, che ha esentato dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Da tale scelta il giudice *a quo* desume l'irragionevolezza della tassazione di tali beni, non utilizzati dall'impresa, essendo esclusivamente destinati alla vendita che vengono sostanzialmente equiparati ai beni strumentali all'impresa. Il giudice ricorda inoltre come la Corte avesse ritenuto nella sentenza n. 60 del 2024 illegittimo costituzionalmente l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 escludendo l'applicabilità dell'imposta agli immobili abusivamente occupati, essendo tale condizione inidoneo ad individuare un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.

Pertanto il giudice *a quo* inferisce che la titolarità dei cosiddetti beni merce non sarebbe un indice di capacità contributiva ponendosi in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione

In ragione di tali elementi il giudice *a quo* dubita della costituzionalità della disposizione citata.

La decisione della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 49 del 2025 la Corte ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate con riferimento all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

La Corte costituzionale ha innanzi tutto escluso che i beni destinati alla vendita non possano essere considerati un valido indicatore di ricchezza (e quindi di capacità contributiva) posto, tra l'altro, che la decisione di destinazione alla vendita non discende, come nel caso di occupazione del bene di cui alla sentenza n. 60 del 2024, da una illegittima compressione del diritto di proprietà ma da una scelta del soggetto titolare. Inoltre

l'assoggettamento dei beni merce al medesimo regime di quelli strumentali non appare, a differenza di quanto sostenuto dal giudice *a quo* irragionevole da un lato perché l'imprenditore ha comunque la possibilità di esercitare liberamente su di essi tutte le prerogative connesse alla proprietà dei medesimi e dall'altro tali beni comunque esprimono un valore aziendale che può comunque realizzarsi (ad esempio con la vendita).

Ha poi confermato, con riguardo alla scelta di esenzione successivamente posta in essere dal legislatore, che l'IMU è un'imposta sul patrimonio immobiliare, avente «come presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili», che «riveste la natura di imposta reale e non ricade nell'ambito delle imposte di tipo personale, quali quelle sul reddito» (sentenza n. 209 del 2022), e che spetta al legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità e nei limiti della non palese irragionevolezza, decidere in merito a eventuali esenzioni o agevolazioni relative a tale imposta segnalando che «l'introduzione del regime tributario in questione rientra nel potere discrezionale del legislatore di "decidere non solo in ordine all'*an*, ma anche in ordine al *quantum* e ad ogni altra modalità e condizione" afferente alla determinazione di agevolazioni e benefici fiscali» (sentenza n. 72 del 2018).

Il mutamento negli anni della disciplina dell'IMU, prevedendo, in tutto o in parte, per alcune annualità di imposta, l'esenzione per i beni immobili destinati alla vendita, rientra nella discrezionalità del legislatore non contrasta con l'art. 3 Cost., poiché il trascorrere del tempo costituisce, già di per sé, un elemento idoneo a giustificare un diverso trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, per effetto di un sopravvenuto mutamento di disciplina.

Alla luce di queste considerazioni la Corte ha dichiarato la non fondatezza dei rilievi sollevati con l'ordinanza di rimessione con riferimento alla normativa in questione.

4.5. La sentenza n. 64 del 2025 in materia di divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale (legge Regione Campania n. 16 del 2024)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 64 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale della Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera *f)* della legge 2 luglio 2004, n. 165».

La Corte ha ritenuto violato il principio del divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale, dettato dal legislatore statale secondo la previsione dell'articolo 122, primo comma, Cost., che le regioni ordinarie devono rispettare nell'esercizio della loro funzione legislativa.

Le disposizioni oggetto della sentenza

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale oggetto della sentenza, al primo periodo, stabilisce che: «Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi». Il secondo periodo, oggetto della censura della Corte costituzionale, aggiunge che: «Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge».

I motivi del ricorso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di parziale legittimità costituzionale della citata legge regionale ed in particolare del secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, ritenendo che l'intervento legislativo ledesse le seguenti disposizioni costituzionali:

- art. 3, Cost., che sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini;
- art. 51, Cost., ai sensi del quale tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge;
- art. 122, primo comma, Cost., secondo cui «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge

della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi».

In attuazione di quanto disposto dall'ultima delle disposizioni costituzionali sopra citate, la legge n. 165 del 2004 ha stabilito che, tra i principi fondamentali che le regioni ordinarie devono osservare nel disciplinare «i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione», vi è quello «della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia» art. 2, comma 1, (lettera *f)*.Secondo il ricorrente, il legislatore campano, nell'escludere dal computo dei mandati rilevanti per l'operatività del divieto del terzo mandato consecutivo quelli svolti prima dell'introduzione della legge regionale n. 16 del 2024, avrebbe eluso il principio posto dal parametro interposto, così violando l'art. 122, primo comma, Cost.

Per il ricorrente, i parametri costituzionali sarebbero violati anche perché il principio del divieto del terzo mandato consecutivo sarebbe già operante nella Regione Campania, in virtù del rinvio che l'art. 1, comma 3, della legge elettorale della Campania (LR n. 4 del 2009) opera alle «altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia», tra le quali andrebbe ricompreso, appunto, l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 165 del 2004.

Secondo la Regione Campania, costituitasi in giudizio, la questione sarebbe inammissibile, tra l'altro, per «omessa ricostruzione» o «incompletezza del quadro fattuale e giuridico». In particolare, la Regione ha ricordato la già avvenuta promulgazione da parte di altre regioni (Veneto, Marche e Piemonte) di leggi che, sul presupposto del carattere non autoapplicativo del principio, lo hanno introdotto a valere dal mandato presidenziale in corso o da quello successivo.

Inoltre, il divieto del terzo mandato consecutivo, da qualificarsi come causa di incandidabilità, atterrebbe alla forma di governo, rimessa all'autonomia statutaria, ai sensi dell'art. 123, primo comma, Cost., e non alla materia di competenza legislativa concorrente dell'ineleggibilità di cui all'art. 122, primo comma, Cost.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha accolto la questione riferita all'articolo 122, primo comma, Cost., dichiarando assorbite le censure relative alla violazione degli art. 3 e 51 Cost.

In primo luogo, la Corte ha ricostruito il contesto storico e normativo nel quale è stato introdotto il principio del divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale.

La legge costituzionale n. 1 del 1999, ha, da un lato, conferito maggiore autonomia statutaria alle regioni e dall'altro lato, al fine di porre rimedio alla instabilità nella gestione politica delle Regioni e, quindi, di garantire la relativa governabilità, ha delineato una specifica forma di governo, confermata dagli statuti di tutte le regioni ordinarie, che prevede l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale.

Contestualmente, l'art. 122, primo comma, Cost., come modificato dalla citata legge Cost. n. 1 del 1999, ha previsto una competenza legislativa concorrente nelle materie «sistema di elezione» e «casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali». Tali materie, infatti, sono disciplinate «con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica», che stabilisce anche la «durata degli organi elettivi».

Il divieto di terzo mandato consecutivo è stato introdotto dalla legge n. 165 del 2004, adottata in attuazione dell'art. 122, primo comma, Cost.

Con tale parametro interposto, dunque, il legislatore statale, ha introdotto il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo, che, al pari di tutti i principi fondamentali nelle materie concorrenti, obbliga le regioni ordinarie a conformarvisi nell'esercizio della loro funzione legislativa.

Secondo la Corte, l'obbligatorietà di un principio fondamentale e la sua applicazione non possono essere condizionate dal suo espresso recepimento da parte delle leggi regionali, perché in questo modo si attribuirebbe ai Consigli regionali il potere di impedirne l'operatività, anche per lunghi periodi di tempo. Conseguenza, quest'ultima, che sarebbe in contrasto con la funzione dei principi fondamentali, che è quella di assicurare un adeguato livello di omogeneità delle normative regionali in ragione di sottese istanze unitarie e che, nel caso in esame, sarebbe ancora più intollerabile perché il divieto del terzo mandato consecutivo è configurato dalla legge come il "contraltare" dell'elezione diretta.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che il divieto del terzo mandato consecutivo, benché operi come le cause di incandidabilità e non come quelle di ineleggibilità, attiene alla disciplina delle condizioni di eleggibilità dovendo conseguentemente essere ricondotto alla materia elettorale e non alla forma di governo regionale.

La Corte costituzionale ha infine aggiunto che nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che analoghe leggi regionali volte a impedire l'operatività del principio del terzo mandato consecutivo non sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando che la loro eventuale illegittimità costituzionale può essere fatta valere, nei modi previsti dall'ordinamento, in via incidentale.

4.6. La sentenza n. 69 del 2025 in materia di accesso alla procreazione medicalmente assistita da parte della donna singola

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 69 del 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 5 della legge n. 40 del 2004[4], sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima civile, nella parte in cui non consente alla donna singola di accedere alla procreazione medicalmente assistita (PMA).

Le disposizioni oggetto della sentenza

La pronuncia concerne l'art. 5 della legge n. 40 del 2004 (*"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"*) che prevede che possano accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

I motivi dell'ordinanza di rimessione

La questione è sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima civile, in un processo in cui la ricorrente proponeva ricorso cautelare avverso il diniego di accesso alla procreazione medicalmente assistita, in quanto donna singola, pervenuto da un centro medico a cui si era rivolta.

Il giudice *a quo* dubita della compatibilità con gli articoli 2, 3, 13, 32, 117, primo comma, (quest'ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 Cedu) della Costituzione.

In particolare, argomenta che l'art. 5 della L. n. 40 del 2004 si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. in quanto sacrificherebbe irragionevolmente il diritto incoercibile della persona di scegliere di costituire una famiglia anche con figli non genetici, comportando una violazione della libertà di autodeterminazione alla procreazione.

Inoltre, la norma censurata lederebbe l'art. 3 Cost., poiché determinerebbe una disparità di trattamento tra coppie e persone singole, nonché una discriminazione fondata sulle risorse economiche delle aspiranti madri, in quanto l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sarebbe consentito solo alle donne che siano in grado di sostenere i costi necessari per avvalersi di tali procedure all'estero.

---

[4] *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.*

La norma censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto anche con l'art. 32 Cost., là dove il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per la donna singola precluderebbe a quest'ultima la possibilità di diventare madre, tenuto conto del fattore temporale legato alla sua fertilità.

Infine, l'articolo 5 violerebbe altresì l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché gli articoli 3, 7, 9, 35 CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), poiché il divieto in esso contenuto confliggerebbe con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e con il diritto all'integrità fisica e psichica, in quanto non rispetterebbe la libertà di autodeterminazione e di scelta in ordine alla propria sfera privata, con particolare riguardo al diritto di ciascuno alla costituzione del proprio modello di famiglia.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente alla donna singola di accedere alla PMA.

Nel suo *iter* logico, la Corte ha richiamato la sua precedente giurisprudenza in materia di procreazione medicalmente assistita.

Da un lato, ha richiamato le sue decisioni di accoglimento relative alla legge n. 40 del 2004, ispirate alla necessità di rimuovere divieti irragionevoli e sproporzionati rispetto al fine della legge, stabilito all'art. 4, cioè garantire l'accesso alla procreazione medicalmente assistita nei soli casi di «impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione» e sempre che la sterilità o infertilità derivino da una «causa accertata e certificata da atto medico» o – qualora siano «inspiegate» – vengano «documentate da atto medico».

A tale finalità è ispirata la sentenza n. 151 del 2009, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della L. n. 40 del 2004, nella parte in cui prevedeva, al comma 2, l'unico e contemporaneo impianto di un numero di embrioni non superiore a tre, nonché nella parte in cui non prevedeva, al comma 3, che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, dovesse essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. Per le stesse motivazioni, la sentenza n. 162 del 2014 ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della L. n. 40 del 2004, che escludeva la possibilità di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo anche in caso di una patologia, idonea a determinare sterilità o infertilità assolute ed irreversibili.

Di contro, la Corte ha rigettato tutte le questioni di legittimità relative all'art. 5, L. n. 40 del 2004.

Invero, la Corte ha sempre escluso di poter intervenire, estendendo la funzione delle tecniche di PMA da mero rimedio per le sterilità e infertilità patologiche a via di accesso alla procreazione per i casi di infertilità "fisiologica".

Per questo, con la sentenza n. 221 del 2019, la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 5, nella parte in cui non consente l'accesso alla PMA a coppie dello stesso sesso e, nello specifico, a coppie di donne, in quanto l'intervento richiesto avrebbe mutato significativamente la *ratio* della disciplina coinvolgente temi eticamente sensibili. In tali casi, secondo la Corte, la competenza primaria a individuare «un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze» spetta al legislatore.

Venendo al merito della questione prospettata nel caso in esame, la Corte ha ribadito, in linea con i propri precedenti, che non sussistono ostacoli costituzionali a una eventuale estensione, da parte del legislatore, dell'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a nuclei familiari diversi da quelli attualmente indicati, e nello specifico alla famiglia monoparentale.

Tuttavia, alla luce della richiamata giurisprudenza in materia, la Corte ha dichiarato:

- inammissibili le questioni sollevate con riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 7, 9 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per difetto di motivazione;
- non fondata la presunta lesione dell'autodeterminazione di cui all'art. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, in quanto la scelta del legislatore di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno a priori, implica l'esclusione della figura del padre è tuttora riconducibile al principio di precauzione nell'interesse dei futuri nati. Pertanto, rispetto all'esigenza di tutelare questi ultimi, la conseguente compressione dell'autodeterminazione procreativa della donna singola non può, nell'attuale complessivo quadro normativo, ritenersi manifestamente irragionevole e sproporzionata in merito. Questo ampio margine di apprezzamento in materia lasciato al legislatore trova conferma anche nell'interpretazione della Corte di Strasburgo in relazione all'art. 8 CEDU, che lascia agli Stati aderenti ampi margini di scelta sia nella decisione concernente l'*an* della regolamentazione che nell'individuazione del punto di equilibrio fra i vari interessi implicati;
- non fondata la presunta lesione della salute della donna dovuta al trascorrere del tempo e al conseguente rischio di superare l'età

fisiologicamente fertile, in relazione all'art. 32 Cost., poiché l'infertilità per ragioni di età non può reputarsi di natura patologica;

- non fondata, in merito all'art. 3 Cost., l'assunta disparità di trattamento fra la categoria delle donne singole e quella delle coppie di diverso sesso, non risultando categorie tra loro omogenee;
- non fondata, infine, sempre con riferimento all'art. 3 Cost. la presunta disparità di trattamento correlata alle condizioni economiche della donna, dal momento che l'attuale disciplina dei requisiti soggettivi di accesso favorirebbe le donne singole più abbienti, che possono far ricorso alle tecniche di PMA all'estero, mentre ciò sarebbe precluso a quelle meno abbienti. Invero, la diversità di trattamento non discende dalla normativa impugnata, ma da una diversa regolamentazione presente in altri ordinamenti stranieri.

4.7. La sentenza n. 73 del 2025 in materia di espulsione amministrativa dello straniero durante la detenzione

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2025, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte ha poi escluso l'incostituzionalità delle disposizioni contenute nello stesso articolo con riferimento al parametro di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione (cioè la prescrizione della funzione rieducativa della pena).

Le disposizioni oggetto della sentenza

Risulta nello specifico oggetto della pronuncia l'articolo 16, comma 5, del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998) avente ad oggetto l'istituto dell'espulsione alternativa alla detenzione.

Tale espulsione è disposta allorquando lo straniero, identificato e detenuto:

- si trovi in una delle condizioni[5] previste dall'art. 13, comma 2, Testo unico immigrazione, che legittimano l'espulsione amministrativa;
- debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni;
- stia espiando una pena irrogata per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*[6] dello stesso Testo unico, ovvero per uno o più delitti

[5] Le condizioni previste all'articolo 13, comma 2, del testo unico immigrazione possono in generale essere ricondotte all'irregolarità dell'ingresso dello straniero nel territorio nazionale (lettera *a)*), all'irregolarità del soggiorno (lettera *b)*) e alla condizione di pericolosità sociale dello straniero (lettera *c)*).

[6] Articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. […]

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

previsti dall'art. 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale – che individua i delitti per i quali la durata massima delle indagini preliminari non può superare i due anni – fatta eccezione per quelli consumati o tentati di rapina aggravata (articolo 628, terzo comma, del codice penale) ed estorsione aggravata (articolo 629, secondo comma, del codice penale).

La norma specifica che, in caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.

I motivi dell'ordinanza

Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, almeno nella parte in cui non prevede che il Magistrato di Sorveglianza abbia la facoltà, anziché l'obbligo di «disporre – in assenza del consenso dell'interessato – l'espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle condizioni indicate dall'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 286/1998 che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e che non sia condannato per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-*bis*, 3-*ter* del D. Lgs. 286/1998 ovvero per uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. *a*), c.p.p., fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale».

Secondo quanto sostenuto dal giudice *a quo*, a prescindere dalla natura amministrativa o trattamentale della misura espulsiva di cui all'art. 16, comma 5, del Testo unico immigrazione, essa avrebbe carattere sanzionatorio e afflittivo, determinando l'improvvisa interruzione del percorso trattamentale, pur fruttuosamente intrapreso, e configurando un automatismo

---

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-*ter*. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. [...]"

che priva il magistrato di sorveglianza di qualsivoglia potere di bilanciamento tra la prosecuzione del trattamento, oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo del detenuto, e la finalità di riduzione del sovraffollamento carcerario, cui l'espulsione mira, in violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta con riferimento alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto tale disposizione "è meramente evocata dal rimettente, in assenza di qualsivoglia apparato motivazionale".

Supera il vaglio di ammissibilità, invece, la questione relativa alla violazione dell'articolo 27 della Costituzione, da intendersi circoscritta al solo terzo comma, relativo – quest'ultimo – alla funzione rieducativa della pena.

Nel descrivere brevemente l'istituto in parola (si rinvia a quanto già esposto nel paragrafo "Le disposizioni oggetto della sentenza"), la Corte evidenza come lo stesso abbia natura ibrida, in quanto, da un lato, viene disposto dal magistrato di sorveglianza, comportando la sospensione dell'esecuzione della pena, e, dall'altro lato, anticipa una espulsione amministrativa che sarebbe comunque disposta alla fine dell'esecuzione.

La Corte costituzionale, richiamando un proprio orientamento, rileva come essa si fosse già espressa sulla natura dell'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16, comma 5, del Testo unico, escludendo che si trattasse di una misura trattamentale o di vera e propria sanzione penale. Alla Corte veniva contestato l'automatismo della misura, ritenendolo lesivo dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e dell'art. 27, comma 3, della Costituzione, in materia di funzione rieducativa della pena. La Consulta aveva ritenuto tali censure infondate, precisando che la misura ha natura amministrativa e che il suo effetto tipico è l'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato, non la punizione o la rieducazione. Anche quando l'espulsione viene disposta dal giudice penale in sostituzione della pena detentiva, essa mantiene un contenuto afflittivo solo indiretto. Richiamando alcune pronunce precedenti all'emanazione del Testo unico, la Corte ha avuto modo di affermare come l'espulsione dello straniero in pendenza di misura cautelare o di esecuzione della pena detentiva fosse giustificata da esigenze di interesse pubblico, come la riduzione del sovraffollamento carcerario, e rappresentasse una sospensione temporanea della potestà punitiva dello Stato; scelta – quest'ultima – legittima e non manifestamente irragionevole. Per questo motivo la misura non poteva essere valutata in riferimento alla

funzione rieducativa della pena *ex* articolo 27, terzo comma, della Costituzione.

L'orientamento anzidetto, condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere – ad avviso della Consulta – confermato in quanto il quadro normativo non è nella sostanza mutato e perché, in più, sono state introdotte ulteriori garanzie processuali e sostanziali.

La natura amministrativa della misura in parola, benché sia disposta dal magistrato di sorveglianza, si desume chiaramente da diversi aspetti. Ad esempio, l'art. 16 dispone una serie di rinvii che accomunano l'espulsione di cui si tratta alle altre forme di espulsione amministrativa:

- la forma del provvedimento, ossia il decreto motivato;
- le preclusioni connesse alle condizioni di vulnerabilità di cui all'art. 19 del Testo unico;
- le modalità di esecuzione, affidate non al pubblico ministero, ma al questore, cui spetta disporre l'accompagnamento alla frontiera;
- gli effetti tipici della misura, ossia l'allontanamento dal territorio nazionale e l'obbligo di non farvi rientro entro un certo termine, anticipando in questo modo un esito che si produrrebbe comunque una volta conclusa l'espiazione della pena.

In merito alle garanzie processuali, il decreto di espulsione deve essere motivato dal magistrato di sorveglianza. Avverso tale decreto è poi possibile proporre opposizione al Tribunale di sorveglianza, consentendo così di esercitare il diritto di difesa, sebbene il contraddittorio tra le parti avvenga in un momento successivo. La legge prevede anche che l'esecuzione del decreto di espulsione venga sospesa fino alla decisione sulla sua impugnazione, dando allo straniero la possibilità di contestare il provvedimento. Vi è poi l'obbligo di comunicare allo straniero il decreto di espulsione, unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione, in una lingua da lui conosciuta (o, ove non sia possibile, in francese, inglese o spagnolo). La Corte si sofferma, inoltre, sull'obbligo di notificare il decreto sia al pubblico ministero, sia al difensore dello straniero. Se quest'ultimo non ha un avvocato di fiducia, il magistrato provvede a nominarne uno d'ufficio.

Sul piano delle garanzie sostanziali, il magistrato di sorveglianza è tenuto ad acquisire tutte le informazioni necessarie riguardo alla identità, alla nazionalità e alle condizioni che giustificano l'espulsione. Devono essere prese in considerazione eventuali condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 19 del Testo unico immigrazione, interpretato in senso estensivo e analogico, includendo, per esempio, il diritto alla salute e la protezione dei legami familiari, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte ha quindi ribadito che l'espulsione non è soggetta ad alcun automatismo, in quanto il magistrato di sorveglianza, considerando gli

elementi anzidetti, deve effettuare una valutazione discrezionale prima di adottare la misura espulsiva.

In conclusione, l'espulsione *ex* art. 16, comma 5, del Testo unico immigrazione, non può essere equiparata alle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, poiché si tratta di un'anticipazione di una misura espulsiva che sarebbe comunque irrogata al termine del trattamento penale. Essa, infatti, è soggetta al medesimo bilanciamento (anche se rafforzato dall'autorità giurisdizionale e dal contraddittorio processuale, sebbene differito), in relazione alle condizioni personali e familiari dell'interessato, cui è subordinata l'adozione della misura da parte dell'autorità amministrativa.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del Testo unico immigrazione, pertanto, è stata dichiarata dalla Corte non fondata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

4.8. La sentenza n. 81 del 2025 in materia di omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 81 del 2025, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 67/2014), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, ribadendo un principio consolidato in materia di delega legislativa: il mancato esercizio parziale di una delega da parte del Governo non costituisce di per sé una violazione costituzionale, a meno che non determini uno stravolgimento della legge delega stessa.

Le disposizioni oggetto della sentenza

Risulta nello specifico oggetto della sentenza l'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 67/2014), «nella parte in cui non prevede l'abrogazione, trasformandolo in illecito amministrativo», del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 286/1998 (c.d. Testo unico sull'Immigrazione).

I motivi dell'ordinanza di remissione

Con ordinanza del 31 maggio 2024 (reg. ord. n. 136/2024), il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla disposizione sopra richiamata, ritenendo che la stessa si ponga in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. Nello specifico, il Tribunale di Firenze ha censurato l'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016 nella parte in cui non ha previsto l'abrogazione e la trasformazione in illecito amministrativo del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, previsto dall'articolo 10-*bis* del d.lgs. n. 286/1998.

Secondo il giudice remittente, tale omissione non sarebbe stata un semplice "mancato esercizio" o un "esercizio solo parziale" della delega legislativa conferita dalla legge n. 67/2014. Al contrario, avrebbe rappresentato la violazione dello specifico principio e criterio direttivo dettato dall'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 67/2014, che imponeva esplicitamente la depenalizzazione del reato di cui all'art. 10-*bis*.

L'assunto era che tale depenalizzazione rispondesse pienamente alla logica della legge delega, volta a ridurre il ricorso al diritto penale e ad alleggerire il sistema giudiziario, in quanto il reato in questione causava "aggravi per gli uffici giudiziari".

La decisione della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Nel percorso logico seguito dalla Corte, la legge di delega n. 67/2014, avente l'"obiettivo di deflazionare il sistema penale" aveva previsto due criteri per la depenalizzazione: una depenalizzazione "cieca" (per reati puniti solo con multa o ammenda, ad eccezione di quelli riconducibili a specifiche materie) e una depenalizzazione "nominativa" (per fattispecie di reato specificamente indicate). Il caso dell'articolo 10-*bis* rientrava in quest'ultima categoria.

Collocando l'omessa depenalizzazione nell'ambito del mancato o incompleto esercizio della delega e non in quello della violazione dei veri e propri principi e criteri direttivi della delega stessa, la Corte ha ribadito che il "mancato o incompleto esercizio della delega non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione" (ex *multis*, sentenze n. 304/2011 e n. 149/2005).

La giurisprudenza distingue l'ipotesi dell'eccesso di delega *in minus* – ossia il mancato o incompleto esercizio della delega – da quella dell'eccesso *in plus* o dello stravolgimento della delega stessa. Nel primo caso, l'omissione può al più comportare la responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, ma non un vizio di legittimità costituzionale.

Nel caso in esame, la Corte ha dunque concluso che l'omessa depenalizzazione non ha determinato uno stravolgimento della legge di delegazione. Questo perché l'omissione riguardava una singola fattispecie di reato, e non era tale da "minare il complessivo disegno del legislatore delegante", che aveva comunque previsto un'ampia azione di depenalizzazione.

La Corte ha inoltre ricordato che anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza 14 ottobre 2016-11 maggio 2017, n. 23295) aveva già ritenuto manifestamente infondate questioni simili relative al parziale esercizio delle deleghe della legge n. 67 del 2014, proprio con riferimento al reato di ingresso e soggiorno illegale.

5. L'ATTIVITÀ PARLAMENTARE CONNESSA A MONITI PRECEDENTI[7]

5.1 La sentenza n. 192 del 2024 in materia di autonomia differenziata

La Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 192/2024 in seguito a ricorsi in via principale presentati dalle regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna in relazione alla legge n. 86/2024, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata. In tale sentenza (per una trattazione della quale si rimanda alla Rassegna di giurisprudenza costituzionale n. 4 anno IV) la corte ha anche rivolto un **monito al legislatore** sull'improcrastinabile attuazione del fondo perequativo previsto dall'Art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011, fondamentale per una gestione equilibrata del federalismo fiscale cooperativo.

Come rilevato dalla Corte costituzionale nella sua pronuncia, i ricorsi hanno sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale. Con specifico riferimento al monito della Corte, le Regioni ricorrenti Toscana, e Campania hanno contestato **l'articolo 10, comma 2**, della legge n. 86/2024, sostenendo che esso impedisse l'operatività della perequazione e perpetuasse disuguaglianze, in violazione degli articoli 3, 116, terzo comma, e 119, terzo comma, della Costituzione. La Regione autonoma Sardegna ha invece impugnato il medesimo articolo lamentando una lesione delle proprie attribuzioni, poiché essa si troverebbe soggetta ad una condivisione del fondo con tutte le altre regioni (e non solo con le regioni con minore capacità per abitante) e ad un vincolo di destinazione, vedendosi così limitata nel proprio indirizzo politico.

L'articolo 10, comma 2, stabilisce che, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del d.lgs. n. 68/2011, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 della L. n. 111/2023, e nel quadro dell'attuazione della *milestone* del PNRR relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14). Il citato articolo 15, al comma 5 prevede, a partire dal 2027[8], l'istituzione di un fondo perequativo, alimentato dalla

[7] In questo paragrafo si dà conto dell'attività parlamentare connessa a moniti della Corte costituzionale illustrati nei precedenti numeri della Rassegna. In particolare, si dà conto della attività parlamentari avviate anche successivamente al trimestre di riferimento del monito e quindi non richiamate in occasione dell'illustrazione della sentenza.

[8] o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni previste dal d.lgs. n. 68/2011.

compartecipazione all'IVA, avente lo scopo di **garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP).** Nel primo anno di funzionamento, la perequazione fa riferimento ai valori di spesa storica, con una graduale convergenza verso i costi standard nei successivi quattro anni.

Con riferimento all'articolo 10, comma 2, della legge n. 86/2024, la Corte ha dichiarato le questioni **inammissibili per tardività.**

Il ragionamento della Corte si basa sul fatto che l'articolo 10, comma 2, non ha la funzione di "ripetere" o "innovare" l'articolo 15 del d.lgs. n. 68/2011, ma semplicemente di chiarire la sua permanente applicabilità.

Le ricorrenti, in sostanza, hanno contestato una disposizione introdotta in precedenza dall'articolo 1, comma 788, lettera *e)*, della legge n. 197 del 2022, la quale aveva spostato al 2027 l'attuazione dell'articolo 119, terzo comma, Cost. Pertanto, per contestare il rinvio nell'attuazione del fondo perequativo, **le Regioni avrebbero dovuto impugnare la citata disposizione del 2022, e non quella successiva che si limitava a farvi riferimento.**

Nonostante l'inammissibilità delle questioni sull'articolo 10, comma 2, la Corte costituzionale ha rivolto un monito al legislatore, affermando di non potersi "esimere dal rilevare che è improcrastinabile l'attuazione del fondo perequativo previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 68/2011: un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato non può permettersi di lasciare inattuato quel modello di federalismo fiscale "cooperativo" (sentenza n. 71 del 2023), disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti attuativi, che ne consente un'equilibrata gestione".

La Corte ha difatti evidenziato che le norme relative a tali processi di perequazione (in particolare l'articolo 7, comma 1, e l'articolo 15, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011) sono state "sistematicamente rinviate, di anno in anno, dal tempo della loro emanazione, con ciò impedendo il completamento del modello". La finanza regionale è rimasta quindi in buona parte a carattere derivato e priva di meccanismi perequativi, ad eccezione del settore sanitario

La Corte ha quindi "sottolinea[to] con forza la necessità di dare compiuta attuazione al descritto disegno nei termini previsti dalla richiamata *milestone*, interrompendo quindi una volta per tutte la prassi dei sistematici rinvii seguita sino ad oggi.

Nel corso della XIX legislatura è stato presentato l'Atto del Governo n. 276, uno schema di decreto legislativo sulle "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale", concepito per apportare i **correttivi resi necessari dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024** al percorso di determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e all'attuazione del federalismo fiscale.

Per quanto di interesse in questa sede, l'Atto del Governo n. 276 interviene come rimedio alle criticità evidenziate nel monito della Corte costituzionale nei seguenti modi:

L'articolo 30 dell'A.G. n. 276 interviene in maniera significativa sul D.lgs. n. 68/2011.

Più precisamente, il comma 1, lettera *a)*, sostituisce integralmente **l'articolo 2 del D.lgs. n. 68/2011**. Il nuovo articolo 2 prevede che a decorrere dal **1° gennaio 2027**, sia sostituita la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF con l'attribuzione, alle regioni a statuto ordinario, di una **compartecipazione al gettito IRPEF,** istituendo un apposito fondo per le regolazioni finanziarie tra Stato e regioni a statuto ordinario. Questo fondo, che prevede anche "forme di perequazione" transitorie, è una risposta concreta all'esigenza di attivare meccanismi finanziari prima dell'entrata a regime. La *ratio* di tale modifica è la **necessità di mantenere un'unica aliquota IRPEF** sia per i contribuenti delle regioni a statuto ordinario sia per quelli delle autonomie speciali, evitando disparità contributive.

La seconda modifica più rilevante è quella operata dal comma 1, lettera *e)*, che riforma **l'articolo 15 del D.lgs. n. 68/2011** in materia di avvio della **fase a regime di autonomia di entrata** delle regioni a statuto ordinario e dei fondi **perequativi** finalizzati al finanziamento delle spese di cui all'articolo 14 del medesimo D.Lgs. 68/2011. In particolare, si prevede che le disposizioni del novellato articolo 15, inclusa l'istituzione del fondo perequativo alimentato dalla compartecipazione IVA per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), **si applicheranno decorsi tre anni di operatività transitoria** del nuovo fondo per le regolazioni finanziarie tra Stato e regioni. Al termine di questo periodo transitorio, le risorse del nuovo fondo di compartecipazione IRPEF confluiranno nei due distinti fondi perequativi previsti dall'articolo 15: uno per le funzioni relative ai LEP (soggette a perequazione integrale basata su fabbisogni e costi standard) e uno per le materie non inerenti ai LEP (soggette a perequazione basata sulla capacità fiscale).

In sintesi, l'A.G. n. 276 tenta di rimediare al monito della Corte costituzionale **introducendo un percorso definito e misurabile per l'attivazione del fondo perequativo**, attraverso un nuovo fondo transitorio che funge da precursore per la piena operatività del fondo perequativo a regime.

TABELLA DI SINTESI[9]

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Ordinanza n. 18/2021 del 14 gennaio – 11 febbraio 2021 V. Rassegna n. 1 del 2021 Sentenza n. 131/2022 del 27 aprile 2022 – 31 maggio 2022 Camera Doc. VII, n. 890 (XVIII legislatura) Senato Doc. VII, n. 155 (XVIII legislatura) V. Rassegna n. 2 del 2022	Disciplina dell'attribuzione del cognome dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 262, primo comma, c.c.). Possibilità di trasmettere all'atto di nascita, di comune accordo tra i genitori, il solo cognome materno. Attribuzione del cognome ed eguaglianza fra genitori.	Al **Senato** è stato avviato l'esame del **disegno di legge n. 2**, recante "Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli", e dei connessi disegni di legge nn. 21 "Modifiche al codice civile in materia di cognome", 131 "Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli" e 918 "Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli". Il d.d.l. n. 2 è stato assegnato alla Commissione 2ª Giustizia in sede redigente il 14 novembre 2022 e nuovamente assegnato alla medesima Commissione in sede referente il 1° aprile 2025. I connessi provvedimenti nn. 21, 131 e 198 sono stati incardinati l'11 gennaio 2024. In data 16 aprile è stato altresì assegnato alla Commissione giustizia l'Atto Senato n. 1438. In linea generale, i disegni di legge intervengono, da un lato, sulla disciplina civilistica relativa al cognome dei figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno e, dall'altro, sulla normativa relativa al cognome dei coniugi, dando la possibilità di scelta di un cognome comune o prevedendo la conservazione del proprio cognome per ciascun coniuge oppure consentendo l'aggiunta al cognome di un coniuge del cognome dell'altro. I provvedimenti in oggetto sono attualmente in corso di esame in Commissione 2ª Giustizia, presso la quale hanno avuto luogo alcune audizioni. L'ultima seduta in merito si è svolta in data **8 aprile 2025**. V. Rassegna n. 1 del 2025
Ordinanza n. 97/2021	Ergastolo ostativo per reati di mafia	Il decreto-legge **31 ottobre 2022 n. 162**, convertito con modificazioni dalla legge

[9] In colore celeste sono indicati l'iter già conclusi con l'approvazione definitiva della legge o con l'emanazione del decreto legislativo.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
del 15 aprile – 11 maggio 2021 V. Rassegna n. 2 del 2021 Ordinanza n. 122/2022 del 10 – 13 maggio 2022 V. Rassegna n. 2 del 2022		**30 dicembre 2022, n. 199**, è intervenuto, tra l'altro, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. L'articolo 1: esclude dal novero dei reati ostativi i delitti contro la pubblica amministrazione; estende il regime differenziato per l'accesso ai benefici anche ai reati non ostativi, ma che siano caratterizzati da nesso teleologico con tali reati; trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo; sostituisce la disciplina della collaborazione impossibile o irrilevante con una nuova regolamentazione dell'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, applicabile a tutti i detenuti ed internati che non collaborano con la giustizia; prevede l'ampliamento delle fonti di conoscenza cui la magistratura di sorveglianza deve ricorrere e la modifica del relativo procedimento, nonché l'onere in capo al detenuto di fornire elementi di prova contraria in caso di indizi, emergenti dall'istruttoria, dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di loro ripristino. L'articolo 2 interviene sulla disciplina in materia di liberazione condizionale con riguardo alle condizioni di accesso all'istituto da parte dei condannati all'ergastolo per i c.d. reati ostativi, prevedendo l'innalzamento della durata del periodo di pena da espiare per l'accesso alla liberazione condizionale del detenuto per reati ostativi non collaborante, nonché l'allungamento della durata della libertà vigilata in caso di

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		condanna all'ergastolo. Sono inoltre apportate modifiche alla disciplina dell'effetto estintivo della liberazione condizionale e delle prescrizioni di libertà vigilata con riguardo ai medesimi soggetti. L'articolo 3 prevede una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati "ostativi" commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale. V. Rassegna n. 1 del 2025
Sentenza n. 150/2021 del 22 giugno – 12 luglio 2021 Camera Doc VII, n. 700 (XVIII legislatura) Senato Doc VII, n. 124 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 3 del 2021	Diffamazione aggravata commessa a mezzo stampa	Al **Senato** della Repubblica risulta in corso l'esame del **disegno di legge n. 573** recante "Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione", e dei connessi disegni di legge nn. 81, 95, 466 e 616. In particolare, gli Atti Senato si propongono l'intento di riformare la legge sulla stampa, il Codice penale e il codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione. Il disegno di legge è stato incardinato il 23 marzo 2023 (seduta n. 52), successivamente è iniziato un ciclo di audizioni e, allo stato attuale risulta in corso di esame in Commissione: l'ultima seduta in cui è stato discusso è la n. 152 del **14 maggio 2024**. V. Rassegna n. 1 del 2025
Sentenza n. 240/2021 del 11 novembre – 7 dicembre 2021	Riforma degli enti di area vasta (legge n. 56/2014): elezione dei sindaci delle città metropolitane e principio di uguaglianza del voto	A partire dalla seduta del **6 dicembre 2022**, la Commissione Affari costituzionali del **Senato** ha avviato l'esame (con successivi abbinamenti) dei **disegni di legge S. 57, S. 203, S. 313, S. 367, S. 417, S. 443 e S. 556**. In data 6 giugno 2023 è stato adottato il testo base (testo unificato), che prevede l'elezione

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Camera Doc VII, n. 775 (XVIII legislatura) V. Rassegna n. 4 del 2021		diretta del presidente della provincia (articolo 6) del consiglio provinciale (articolo 7), del sindaco metropolitano (articolo 8) e del consiglio metropolitano (articolo 9). Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 12 del 3 luglio 2023. Nel corso dell'esame si sono svolte delle audizioni informali. L'ultima seduta della Commissione in cui sono stati discussi congiuntamente i provvedimenti anzidetti ha avuto luogo in data **20 settembre 2023**. V. Rassegna n. 1 del 2025
Sentenza n. 259 del 2021 del 2 dicembre – 24 dicembre 2021 Camera Doc VII, n. 787 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 4 del 2021	Riforma dei reati contro il patrimonio	Nella seduta del **15 ottobre 2024**, l'Assemblea del **Senato** ha approvato il **disegno di legge n. 778** che modifica il terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale (Furto in abitazione e furto con strappo) introducendo pene più severe in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 61 (cd. circostanze aggravanti comuni quali l'aver agito per motivi abietti o futili o l'aver commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro) e 625 (circostanze aggravanti specifiche per il reato di furto quali: se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione, se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento, se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso) del codice penale, ovvero del concorso tra più circostanze aggravanti, indipendentemente dal fatto che si tratti di circostanze comuni o aggravanti. Viene inoltre introdotta tra le circostanze aggravanti sia comuni sia specifiche per il reato di furto l'aver profittato di pubbliche calamità (cd. sciacallaggio). Il testo è stato trasmesso alla **Camera (C. 2096**), dove però **l'iter non è stato ancora avviato.** V. Rassegna n. 1 del 2025
Sentenza n. 22 del 2022 del	Applicazione concreta delle norme	Al **Senato** risulta in corso l'esame del **disegno di legge n. 1179** "Disposizioni in

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
16 dicembre 2021 – 27 gennaio 2022 Camera Doc VII, n. 809 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 1 del 2022	vigenti in materia di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) nei confronti degli autori di reato affetti da patologie psichiche.	materia di tutela della salute mentale" – adottato come testo base nella seduta n. 265 del 26 febbraio 2025 – e dei congiunti disegni di legge nn. 734 recante "Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all'attuazione e allo sviluppo dei princìpi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180", 938 "Disposizioni in materia di tutela della salute mentale", 1171 "Disposizioni per lo sviluppo evolutivo del sistema di prevenzione, protezione e tutela della salute mentale dalla preadolescenza all'età geriatrica". Inizialmente, in data 19 marzo 2024 è stato proposto un ciclo di audizioni in merito al contenuto dei disegni di legge nn. 734 e 938. Nella seduta n. 222 del 31 luglio 2024 è iniziata la discussione congiunta anche dei disegni di legge nn. 1171 e 1179. Nella seduta n. 286 dell'8 aprile 2025 è stato fissato un termine – 7 maggio 2025 – per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1179. L'ultima seduta in cui i provvedimenti sono stati discussi ha avuto luogo in data **18 giugno 2025**. La proposta di legge adottata come testo base disciplina, tra l'altro, la definizione di percorsi sanitari di assistenza psichiatrica e dati epidemiologici all'interno degli istituti penitenziari e delle REMS (articolo 6). In particolare, alle persone con disagio psichico o affette da disturbo mentale che si trovino in istituti penitenziari o nelle REMS deve essere garantito un sostegno adeguato, che inizia con la presa in carico, mediante il coordinamento e l'intervento integrato del competente Servizio sanitario regionale, degli uffici di esecuzione penale esterna e dei servizi sociali comunali, e prosegue attraverso l'attività diretta delle équipe multidisciplinari dei Dipartimenti di salute mentale (DSM). La proposta, nel prevedere che le REMS sono strutture afferenti al DSM e che il loro funzionamento è orientato all'integrazione con i servizi forniti dal DSM medesimo, con la finalità della tutela della salute della persona, individua i

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		principi organizzativi e di funzionamento cui le residenze si conformano. V. Rassegna n. 1 del 2025
Sentenza n. 28 del 2022 del 12 gennaio 2022 – 1° febbraio 2022 Camera Doc VII, n. 815 (XVIII legislatura) Senato Doc VII, n. 137 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 1 del 2022	Effettività della pena pecuniaria.	Il **decreto legislativo n. 150 del 2022** ha dato attuazione alla legge n. 137 del 2021 concernente la riforma del codice penale. Tale decreto ha, tra le altre cose, previsto una procedura più snella per l'esecuzione della pena pecuniaria e ha introdotto una serie di vantaggi per i condannati, favorendo la riabilitazione sociale (si vedano in particolare gli articoli 38 e 39) V. Rassegna n. 1 del 2025
Sentenza n. 96 del 2022 del 23 marzo – 14 aprile 2022 Camera Doc VII, n. 866 (XVIII legislatura) V. Rassegna n 2 del 2022	Modalità telematiche per notificazioni e depositi.	Il **decreto legislativo n. 150 del 2022**, con il quale è stata data attuazione alla legge n. 137 del 2021 concernente la riforma del codice penale, ha introdotto la facoltà per il difensore e per le parti del processo penale di utilizzare modalità telematiche per l'effettuazione di notificazioni e depositi presso l'autorità giudiziaria; in particolare, la disposizione reca una modifica all'articolo 153 codice di procedura penale, estendendo l'applicazione delle modalità telematiche di cui all'articolo 148 per le notificazioni anche, specificamente, alle notificazioni al pubblico ministero effettuate direttamente dal difensore o dalle parti (si veda l'articolo 10, comma 1, lettera d). V. Rassegna n. 1 del 2025
Sentenza n. 47/2023	Contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti posti in essere	Il **decreto legislativo n. 219 del 2023** (Atto del Governo n. 97), in attuazione della legge di delega fiscale (legge n. 111 del 2023), con la lettera o) del comma 1

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
del 7 febbraio – 21 marzo 2023 Camera Doc VII, n. 105 V. Rassegna n 1 del 2023	dall'Agenzia delle entrate	dell'articolo 1 ha abrogato l'articolo 12, comma 7, oggetto del monito della Corte, introducendo inoltre l'articolo 6-*bis* nella legge n.212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente), rubricato "principio del contraddittorio" e precisando che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo escludendo tale diritto solo per gli atti privi di contenuto provvedimentale, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. V. Rassegna n. 1 del 2025
Sentenza n. 71/2023 del 23 febbraio – 14 aprile 2023 Camera Doc VII, n. 125 V. Rassegna n 2 del 2023	Meccanismi di perequazione nella disciplina del Fondo di solidarietà comunale	Con la **legge di bilancio per il 2024** (legge 30 dicembre 2023, n. 213), commi da 494 a 501, le risorse "vincolate" sono state eliminate dal Fondo di solidarietà comunale ed è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. La dotazione del nuovo Fondo corrisponde, per ciascuna annualità a decorrere dal 2025, all'ammontare delle predette risorse ed è destinata ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna. Tali risorse rientreranno nel perimetro del FSC tra il 2029 e il 2031, secondo gli

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		importi definiti dalla legge di bilancio per il 2024, quando si prevede saranno raggiunti gli obiettivi di servizio alle quali tali risorse sono attualmente dedicate. V. Rassegna n. 1 del 2025
Sentenza n. 130/2023 del 19 – 23 giugno 2023 Camera Doc VII, n. 173 V. Rassegna n 2 del 2023	Differimento e rateizzazione del versamento dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici	La Commissione XI della **Camera** dei deputati ha avviato l'esame **della proposta C.1254** recante "Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento" e l'abbinata proposta di legge C. 1264 recante "Modifiche alla disciplina in materia di termini per la liquidazione e di erogazione rateale dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche". La pdl C. 1254 interviene, in primo luogo, all'art. 1., co. 1, sul termine dilatorio previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997) per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati spettanti ai dipendenti pubblici, riducendolo da dodici a tre mesi, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro; in secondo luogo, all'art.1, co.2, essa procede ad una rivalutazione delle fasce di importo per l'erogazione rateale dei suddetti trattamenti (dunque modificando l'art.12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010), utilizzando a tal fine, come specificato nella relazione illustrativa, l'andamento dell'indice di rivalutazione dell'Istat per il periodo maggio 2010-maggio 2023. L'abbinata Pdl C. 1264 prevede un intervento di simile tenore, riducendo a 45 giorni il termine dilatorio (anche ai lavoratori posti in pensione dalla propria amministrazione) e prevedendo una rateizzazione del pagamento dei trattamenti di fine servizio con limiti di importo meno sfavorevoli ai dipendenti pubblici.

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		Sulla pdl C. 1254, adottata come testo base dalla Commissione XI nella seduta del 31 gennaio 2024, è stata richiesta (nella medesima seduta del 31 gennaio 2024) la relazione tecnica, che è stata trasmessa dal Governo in data 13 marzo 2024. Tale relazione risulta negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha espresso il parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento. Nella seduta del 26 marzo 2025, è stato costituito un Comitato ristretto con il compito di pervenire – sulla base del contenuto della relazione tecnica – alla predisposizione di un nuovo testo che permetta di superare le criticità anche di carattere finanziario rilevate nel corso dell'esame. L'ultima seduta del Comitato ristretto ha avuto luogo in data **23 aprile 2025**. V. Rassegna n. 1 del 2025
Sentenza n. 190/2023 del 21 settembre – 17 ottobre 2023 Camera Doc VII, n. 223 V. Rassegna n 1 del 2023 Ordinanza n. 81/2024 del 5 marzo – 9 maggio 2024 V. Rassegna n 2 del 2024	Attuazione alla revisione del sistema nazionale della riscossione secondo i principi e criteri contenuti nella delega conferita dalla legge 9 agosto 2023, n. 111	Il Parlamento ha esaminato ed ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione AG. 152. Ad esito di tale procedimento è stato pubblicato il **decreto legislativo n. 110 del 2024**. Tale decreto contiene varie misure di razionalizzazione del sistema di riscossione nazionale prevedendo la pianificazione delle attività di riscossione sia a livello nazionale che locale in particolare: si precisano gli obblighi per gli agenti della riscossione tra i quali sono richiamati il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali e degli atti interruttivi della prescrizione con le medesime modalità; viene previsto il discarico automatico delle quote affidate all'Agente della riscossione non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		quello di affidamento, definendo inoltre i casi nei quali il discarico automatico è escluso; è introdotta una nuova disciplina del riaffidamento dei carichi volta a consentire – oltre al riaffidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione per un tempo limitato – la gestione diretta dell'ente creditore della riscossione coattiva ovvero l'affidamento ad un soggetto gestore selezionato mediante procedura di evidenza pubblica; si prevede una specifica disciplina dei controlli sull'attività dell'agente della riscossione. Non sono invece introdotte, in tale sede, modifiche concernenti la disciplina delle notifiche. In dettaglio la Commissione VI della Camera dei deputati ha espresso il proprio parere il 28 maggio 2024. Il 12 giugno 2024 si è pronunciata la Commissione 6a del Senato. Con specifico riferimento alla disciplina delle notifiche, il decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni in materia di procedimento accertativo, contiene diverse disposizioni in materia di notificazioni (si tratta del decreto legislativo conseguente all'esame dell'Atto del Governo n. 105), in particolare nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione, in materia di termini di notifica con riferimento agli atti di recupero. Infine, attraverso una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, viene introdotta una nuova disciplina concernente le notificazioni al domicilio digitale, prevedendosi, in particolare che, tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio al domicilio digitale individuato a seconda che il destinatario sia una pubblica amministrazione o un gestore di

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		pubblici servizi, un'impresa individuale o costituita in forma societaria o un professionista, una persona fisica o un altro ente di diritto privato. V. Rassegna n. 1 del 2025
Ordinanza n. 30/2024 del 6 – 27 febbraio 2024 V. Rassegna n. 1 del 2024	Confluenza di disposizioni di decreto-legge in altro decreto-legge nell'ambito del procedimento di conversione	La Commissione Affari costituzionali del **Senato**, a partire dalla seduta del 20 settembre 2023, ha avviato l'esame della proposta di legge costituzionale **S. 574** di riforma dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza, cui sono state successivamente abbinate le proposte di legge **S. 892, S. 976, S. 1137, S. 1244, S. 1246, S. 1392 e S. 1480**. In particolare, la proposta di legge **S. 1137** introduce nell'articolo 77 della Costituzione la previsione che i decreti-legge non possano assorbire in tutto o in parte il contenuto di decreti in fase di conversione o di disegni di legge di cui sia già iniziato l'esame parlamentare e reiterare il contenuto di decreti non convertiti in legge. Anche nel nuovo testo dell'articolo 77 della Costituzione previsto dalla proposta di legge S. 86 1244 è indicato che le disposizioni di un decreto-legge non convertito non possono essere approvate con la legge di conversione di un altro decreto. Nel corso dell'esame si sono svolte delle audizioni informali. L'ultima seduta della Commissione in cui sono stati esaminati i disegni di legge anzidetti ha avuto luogo in data 14 maggio 2025. Il **2 luglio 2025** è stato costituito un comitato ristretto. V. Rassegna n. 1 del 2025
Sentenza n. 132/2024 del 6 giugno – 16 luglio 2024 Camera Doc VII, n. 360	Riforma della disciplina della responsabilità amministrativa, che definisca un nuovo punto di equilibrio nella ripartizione del rischio dell'attività tra l'apparato e l'agente	La **Camera** dei deputati ha approvato, in data **9 aprile 2025**, la proposta di legge **A.C. 1621** recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
V. Rassegna n 3 del 2024	pubblico, alla luce del vigente modello di amministrazione	erariale" e l'abbinata proposta di legge C. 340 recante "Modifiche all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni riguardanti le funzioni di controllo e consultive e l'organizzazione della Corte dei conti". La richiamata pdl A.C. 1621 interviene modificando la definizione di "colpa grave", estendendo le limitazioni della responsabilità amministrativa ai soli fatti e omissioni dolosi, introducendo forme di copertura assicurativa per il danno erariale e ampliando i contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo della Corte dei conti. Inoltre, attribuisce alla Corte nuove competenze consultive in materia di contabilità pubblica e delega il Governo a riorganizzare le funzioni della Corte per aumentarne l'efficienza, prevedendo anche interventi sui rimborsi delle spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità amministrativa. **L'A.S. 1457 è attualmente in corso di esame in commissione al Senato.** Il decreto-legge n. 68 del 2025, (legge n. 100/2025), differisce per otto mesi (dal 30 aprile 2025 al 31 dicembre 2025) la limitazione della responsabilità erariale ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave, di cui all'all'art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020. V. Rassegna n. 1 del 2025
Sentenza n. 135 del 2024 del 1° – 18 luglio 2024 Camera Doc VII, n. 363 V. Rassegna n 3 del 2023	Disciplina dei requisiti sostanziali e procedurali del suicidio assistito, nel rispetto dei principi costituzionali.	Presso le Commissioni riunite Giustizia (2a) e Affari sociali (10°) del **Senato** è in corso l'esame congiunto dei disegni di legge **S.65, S.104, S.124, S.570, S.1083, S.1408** in materia di morte medicalmente assistita. L'esame dei provvedimenti è iniziato in data 4 aprile 2024 e, dopo un ampio ciclo di audizioni, nella seduta del 3 dicembre 2024 è stato costituito un comitato ristretto che ha portato in data **2 luglio 2025** all'adozione di un testo unificato. Per la giornata del 9 luglio 2025

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Il testo unificato si compone di 4 articoli. L'articolo 1 stabilisce il principio fondamentale dell'inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita, affermando che la Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona senza distinzioni in relazione all'età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale, dichiarando nulli gli atti civili e amministrativi contrari a tale finalità, salvo le tassative eccezioni previste dalla legge stessa. L'articolo 2 aggiunge il comma 2-*bis* all'articolo 580 del codice penale, che esclude la punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito suicidario di una persona che presenti i seguenti specifici requisiti: deve essere maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali, affetta da patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere. La valutazione di tali condizioni è affidata a un Comitato Nazionale di Valutazione appositamente istituito dal successivo art. 4. L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle cure palliative, modificando la legge 38 del 2010 al fine di rafforzare l'obbligo delle Regioni di garantire l'accesso a tali cure. Viene introdotto un sistema di monitoraggio dei progetti regionali di potenziamento delle cure palliative attraverso un osservatorio istituito presso Agenas, con la previsione di un meccanismo sanzionatorio che prevede la nomina di un commissario ad acta. L'articolo 4 istituisce presso il Servizio Sanitario Nazionale un Comitato Nazionale di Valutazione composto da sette membri con competenze multidisciplinari: un giurista, un bioeticista, tre medici specialisti, uno

SENTENZA	OGGETTO DEL MONITO	ATTIVITÀ LEGISLATIVA
		psicologo e un infermiere. Questo organo collegiale ha il compito di rilasciare pareri obbligatori sulla sussistenza dei requisiti per l'esclusione della punibilità della condotta dell'aiuto al suicidio, operando entro termini prestabiliti e con procedure specifiche. Il disegno di legge stabilisce, infine, che il personale, le strumentazioni e i farmaci del Sistema Sanitario Nazionale non possono essere impiegati per l'agevolazione del proposito di fine vita. V. Rassegna n. 1 del 2025
Sentenza n. 201/2024 del 30 ottobre – 17 dicembre 2024 Camera Doc VII, n. 415 V. Rassegna n 4 del 2024	Aggiornamento dei LEA secondo le procedure e le modalità previste e in linea con le indicazioni del progresso scientifico e medico e istituzione di ambulatori finalizzati alla diagnosi e alla cura della fibromialgia, con il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore.	La 10ª Commissione del **Senato** ha avviato, in data **14 marzo 2023**, l'esame in sede redigente delle proposte di legge recanti "Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante" (**A.S. 546** e abbinate). Il 26 febbraio 2025 è stato adottato come testo base S. 946 ("Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico"). Tale testo ha come finalità la tutela del diritto generale alla salute del malato reumatico e in particolare delle persone affette da malattie reumatologiche, tra cui la fibromialgia (art. 1). Secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 1, le regioni assicurano la definizione, l'erogazione e il monitoraggio di un Piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato per le persone affette, tra le altre patologie, da fibromialgia, comprensivo delle terapie avanzate e dei farmaci innovativi appropriatamente prescrivibili. È stata poi fissata la data del 6 maggio 2025, come termine per la presentazione degli emendamenti. L'ultima seduta in cui sono state discusse le proposte anzidette ha avuto luogo il **20 maggio 2025**. V. Rassegna n. 1 del 2025